

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 giugno 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 2021, n. 7.

**Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023.** (22R00173). . . . .

Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 18 maggio 2021, n. 8.

**Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche.** (22R00174) . . . . .

Pag. 11

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2021, n. 9.

**Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9. (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).** (22R00175). . . . .

Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2021, n. 10.

**Modificazioni della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005.** (22R00176) . . . . .

Pag. 13

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2021, n. 110/Pres..

**Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).** (22R00168). . . . .

Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2021, n. 114/Pres..

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «SviluppoImpresa») a sostegno di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.** (22R00169). . . . .

Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2021, n. 115/Pres..

**Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria.** (22R00170). . . . .

Pag. 22



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 luglio 2021, n. 117/Pres..

**Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).** (22R00171) ..... Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 luglio 2021, n. 119/Pres..

**Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, n. 166/Pres.** (22R00172) ..... Pag. 40

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 43.

**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di servizi ordinati in somma urgenza nell'esercizio 2020 e per i quali non è stato assunto impegno di spesa entro l'esercizio stesso, articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011.** (22R00164) ..... Pag. 41

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2021, n. 44.


**Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023.** (22R00165) ..... Pag. 42

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2021, n. 45.

**Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Seconda variazione.** (22R00166) ..... Pag. 52

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2021, n. 47.

**Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020.** (22R00167) ..... Pag. 54



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 2021, n. 7.

**Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023.**

*(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 19/Sez. gen. del 17 maggio 2021)*

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni per l'utilizzo anticipato degli avanzi di bilancio 2020 per spese urgenti a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*

1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la copertura degli oneri derivanti da questa legge, la Provincia può utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2020, come quantificata nel rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020 della Provincia autonoma di Trento approvato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. L'efficacia dell'autorizzazione e della copertura delle spese, di cui alle tabelle allegate a questa legge, finanziate con le modalità previste dal comma 1, è sospesa fino all'approvazione della norma statale che autorizza l'utilizzo anticipato dell'avanzo libero.

Art. 2.

*Misure di coordinamento Provincia - enti locali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19*

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle misure di sostegno poste in essere dagli enti locali e dalla Provincia al fine di fronteggiare le conseguenze sul sistema socio-economico provinciale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali sottoscrivono un protocollo d'intesa con il quale individuano le modalità di raccordo delle politiche introdotte per i rispettivi ambiti di competenza.

Art. 3.

*Termini di versamento dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) per il periodo d'imposta 2021*

1. In ragione del protrarsi della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia da COVID-19, anche per il periodo d'imposta 2021 è eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2021 dell'IMIS, ai sensi dell'art. 9 (Riscossione ordinaria e coattiva), comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Il versamento dell'imposta dovuta per l'interno periodo d'imposta 2021 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il 16 dicembre 2021. Si applica, in ogni caso, l'art. 9, comma 1, terzo periodo, della legge provinciale n. 14 del 2014.

Art. 4.

*Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)», in materia di imposta immobiliare semplice*

1. Nella lettera e-quater) del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «per il solo periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021».

2. Nella lettera e quater) del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «per l'intero periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interi periodi d'imposta 2020 e 2021».

3. Nella lettera e-quinquies) del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «per il solo periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021».

4. Dopo l'art. 14-bis della legge provinciale n. 14 del 2014, nella sezione I del capo I della legge, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter (Disposizioni straordinarie relative all'imposta immobiliare semplice per il periodo d'imposta 2021, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). — 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2021, e in corrispondenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non è dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per:

a) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze;

b) i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale;

e) agriturismi, strutture ricettive all'aperto, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*;



d) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

e) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;

f) i fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

2. A eccezione delle fattispecie indicate nel comma 1, lettere b) e d), l'esenzione prevista dal comma 1 compete esclusivamente in caso di coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell'attività in essi esercitata; a tal fine il soggetto passivo presenta entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 una comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti dal presente comma e dal comma 1.

3. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, non è dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a esercizio rurale, casa per ferie o albergo diffuso, agenzie di viaggio e turismo, in caso di coincidenza tra soggetto passivo IMIS previsto dall'art. 4 e gestore dell'attività in essi esercitata. Ai fini dell'esenzione stabilita da questo comma, entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 il soggetto passivo presenta una comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti dal presente comma.

4. Il comma 3 si applica anche con riferimento ai fabbricati rientranti nella categoria catastale D/6.

5. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, non è dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'art. 37-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), per cui sia stato rilasciato il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente comma. L'esenzione prevista dal precedente periodo compete esclusivamente in caso di coincidenza tra soggetto passivo e soggetto che ha presentato la comunicazione prevista dall'art. 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002. Ai fini di questo comma costituisce presupposto in capo al soggetto passivo il codice CIPAT rilasciato in data antecedente a quella di entrata in vigore di questo comma, nel caso di variazione del CIPAT richiesta dal 1° giugno al 15 settembre 2021 con l'obbligo di completamento nella scheda di dismissione dei dati catastali identificativi dell'alloggio, se non presenti. Ai fini dell'esenzione stabilita da questo comma, entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 il soggetto passivo presenta una comunicazione ai

sensi dell'art. 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati e dei mesi di possesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questo comma.

6. I commi 1, 3 e 5 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 (Aiuti di importo limitato) e 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive alla data di entrata in vigore di quest'articolo».

5. Alla copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 provvedono i comuni con i loro bilanci.

6. Per i fini del comma 4 con l'allegato A è autorizzata la spesa di 9,2 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

#### Art. 5.

##### *Disposizioni per la riduzione del canone per la concessione dei posteggi mercatali*

1. In ragione del perdurare degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2021 i titolari di concessioni di posteggio sono esonerati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, dal pagamento del canone per la concessione dei posteggi indicato dall'art. 16, comma 1, lettera f), della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), anche tenendo conto delle diverse modalità applicative operate dagli enti locali rispetto al canone unico nazionale e al canone provinciale.


2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

#### Art. 6.

##### *Integrazione dell'art. 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale n. 13 del 2019 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, le aliquote di cui all'art. 16, comma 1, e all'art. 16, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono fissate rispettivamente nella misura statale del 4,82 per cento e del 5,12 per cento nel caso in cui i datori di lavoro non rispettino, nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali,





stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Agli stessi soggetti non si applicano le agevolazioni IRAP previste da altre disposizioni provinciali. Questo comma non si applica nel caso in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da contratti collettivi, sia identico o migliorativo rispetto agli accordi e ai contratti sopra nominati.»

#### Art. 7.

*Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di misure di sostegno per il settore dell'autotrasporto internazionale*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«1-bis. Per garantire il contenimento della diffusione del COVID-19, la Provincia per l'anno 2021 può concorrere ai costi, a carico direttamente delle imprese del settore dell'autotrasporto internazionale, per l'effettuazione dei test diagnostici di verifica della presenza del virus SARS-COV-2 necessari per l'accesso nel territorio degli Stati che richiedono tali misure obbligatorie; la Giunta provinciale stabilisce a tal fine i criteri, le condizioni, le modalità e i termini di applicazione, nonché le spese ammissibili, anche con riferimento alle spese assunte per l'ottemperanza di obblighi imposti prima della data di entrata in vigore di questo comma. La misura prevista da questo comma può essere concessa nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3.»

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

#### Art. 8.

*Modificazioni dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per gli operatori economici*

1. Nella rubrica dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «che impegnano fino a nove addetti» sono soppresse.

2. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «che occupano non più di nove addetti e» sono soppresse.

3. Nella lettera *a*) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «, tenuto conto anche delle attività iniziate a partire dal 1° febbraio 2019» sono soppresse.

4. Alla fine della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le seguenti parole: «o se nel periodo considerato ha mantenuto in servizio personale a tempo determinato per un numero adeguato di giornate».

5. Alla fine della lettera *c*) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le seguenti

parole: «avendo a riferimento i costi e le spese sostenute dagli operatori economici o riconoscendo un contributo in misura forfettaria, anche differenziando tra i comuni».

6. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 è sostituito dal seguente:

«3. Con la deliberazione prevista dal comma 2 possono essere introdotte deroghe alla misurazione del grave danno in relazione al calo di volume di attività per gli operatori costituiti dopo il 1° settembre 2020. La deliberazione è adottata previa informativa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, resa in via d'urgenza entro cinque giorni dalla richiesta di audizione da parte della Giunta provinciale; decorso tale termine la Giunta può prescindere dall'informativa, per consentire il celere avvio delle misure.»

7. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«3-bis. Con riferimento alle misure di sostegno per gli operatori economici previste da quest'articolo, per la stagione invernale 2020-2021 la variazione dei volumi di attività è calcolata con riferimento al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo temporale della stagione 2018-2019. Nei futuri bandi di incentivazione degli investimenti è assegnato un punteggio qualitativo maggiorato agli operatori economici beneficiari della misura prevista da quest'articolo.»

8. Alla fine del comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le seguenti parole: «Per l'anno 2021 questo comma si applica con riferimento ai comuni che hanno registrato nella stagione invernale 2020-2021 un calo di presenze turistiche pari o superiore al 30 per cento rispetto alla stagione invernale 2018-2019.»

9. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«6-bis. Per le finalità previste dall'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), si provvede nell'ambito delle misure individuate da quest'articolo.»

10. Per i fini dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con l'allegato A è autorizzata la spesa di 118,51 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

11. Per i fini del comma 8 con l'allegato A è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2021 sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

#### Art. 9.

*Inserimento dell'art. 8-bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per i lavoratori stagionali*

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Misure di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali). — 1. In ragione degli effetti negativi



derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori residenti in provincia di Trento, occupati nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti a fune e, nelle località individuate nell'accordo territoriale del 7 dicembre 2018, nel settore del commercio è corrisposta una indennità una *tantum*.

2. L'indennità prevista dal comma 1 spetta ai lavoratori che, nel periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021, non hanno svolto attività lavorativa o hanno svolto attività lavorativa subordinata in qualsiasi settore per un numero di giornate lavorative non superiore a novanta e che cumulativamente:

a) hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° dicembre 2019 e la data di entrata in vigore di quest'articolo;

b) hanno svolto attività lavorativa nei settori previsti dal comma 1, con un contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, nel periodo individuato dalla lettera a), per un numero di giornate pari almeno a trenta;

c) non sono titolari di rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato o titolari di lavoro autonomo alla data di entrata in vigore di quest'articolo, ad eccezione del lavoro intermittente.

3. L'indennità prevista dal comma 1 è incompatibile con la percezione di pensioni dirette e con la prestazione integrativa della NASpI disposta ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 agosto 2019, n. 103593 (Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento). L'indennità prevista dal comma 1 è compatibile con la percezione dell'assegno ordinario di invalidità e con le altre prestazioni di sostegno al reddito nazionali o provinciali.

4. L'indennità prevista dal comma 1 è corrisposta in proporzione inversa rispetto al numero di giornate di lavoro svolte con contratti di tipo subordinato o di collaborazione coordinata o continuativa in qualsiasi settore, nel periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:

a) i criteri di concessione e gli importi dell'indennità prevista dal comma 1 tenendo conto dei familiari fiscalmente a carico del lavoratore;

b) la specificazione dei codici Ateco delle attività previste dal comma 1;

c) l'individuazione di ulteriori compatibilità e incompatibilità rispetto a quelle del comma 3;

d) ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di quest'articolo.

6. L'indennità prevista dal comma 1 è concessa dall'Agenzia del lavoro a prescindere dallo stato di disoccupazione dei destinatari e dall'individuazione, a favore dei destinatari medesimi, di percorsi di politica attiva del lavoro. Nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro, l'Agenzia del lavoro organizza programmi di formazione e aggiornamento professionale per i beneficiari che permangono in condizione di inattività per salvaguardarne le esperienze, le competenze e la con-

tinuità lavorativa nei rispettivi comparti di attività. La deliberazione prevista dal comma 5 prevede un incremento della misura per i lavoratori che concludono i programmi organizzati ai sensi di questo comma.»

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 18,2 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione).

#### Art. 10.


*Inserimento dell'art. 8-ter nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per i maestri di sci e le imprese turistiche dei comprensori sciistici*

1. Dopo l'art. 8-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«Art. 8-ter (Misure di sostegno per i maestri di sci e le imprese turistiche dei comprensori sciistici). — 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, il contributo in favore dei maestri di sci iscritti nell'albo professionale provinciale alla data del 14 febbraio 2021 è concesso nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, tenuto conto dei trasferimenti statali, secondo le modalità, le condizioni, compresa la cumulabilità con altre misure, e i criteri definiti dalla Giunta provinciale.

2. In relazione a quanto previsto dalla normativa statale disciplinante misure di sostegno in ragione della crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19 alle imprese turistiche della montagna, la Provincia può concedere, nell'ambito delle misure previste dall'art. 5 e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, anche tenuto conto dei trasferimenti statali, contributi alle imprese turistiche che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e che sono ubicate nei comprensori sciistici. Rientrano nei comprensori sciistici i comuni, o la parte del loro territorio, nei quali sono localizzate le aree montane attrezzate destinate alla pratica degli sport invernali e quelli ad essi contigui che completano l'offerta turistica. A tal fine con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 5 sono definiti i criteri di contiguità dei comuni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei contributi e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo, comprese le tipologie delle imprese beneficiarie. Nel caso di comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti la Giunta provinciale può definire criteri specifici, anche con riguardo all'altitudine o alla distanza dalle aree attrezzate, per l'individuazione delle parti del territorio comunale rientranti nei comprensori sciistici.

3. L'applicazione del comma 1 è sospesa fino all'approvazione del riparto delle risorse prevista dall'art. 2 del decreto-legge n. 41 del 2021 e alla conseguente assegnazione delle stesse alla Provincia.»



## Art. 11.

*Inserimento dell'art. 13.1 nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per il settore vitivinicolo ed enoturistico trentino*

1. Dopo l'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«Art. 13.1 (*Contributi straordinari per il sostegno e il rilancio del settore vitivinicolo ed enoturistico trentino*). — 1. Per sostenere gli operatori del settore vitivinicolo ed enoturistico trentino che hanno risentito maggiormente degli effetti della pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale può concedere contributi straordinari alle imprese agricole previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 per interventi strutturali e per altri interventi di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e rilancio della loro attività. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri, le modalità e i termini di applicazione, le spese ammissibili, nonché le percentuali di intervento che possono essere concesse in applicazione delle disposizioni di questa legge o della legislazione provinciale, nei limiti degli stanziamenti individuati dalle norme di riferimento.»

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

## Art. 12.

*Modificazione dell'art. 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per la stagione invernale 2020 - 2021*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 sono abrogati.

## Art. 13.

*Inserimento dell'art. 13-ter nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di impianti a fune in servizio pubblico*

1. Dopo l'art. 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2020, nel capo I della legge, è inserito il seguente:

«Art. 13-ter (*Proroga dei termini relativi alla revisione degli impianti a fune in servizio pubblico*). — 1. Nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 8, primo comma, numero 18), dello Statuto speciale la Provincia, in considerazione del mancato utilizzo nella stagione invernale 2020/2021 degli impianti a fune nei comprensori sciistici per lo svolgimento di attività di trasporto in servizio pubblico a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può accordare, su richiesta del concessionario, una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali per le revisioni speciali, le revisioni generali e la vita tecnica previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 (Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone).

2. Quest'articolo non si applica agli impianti a fune di prima categoria individuati dall'art. 9 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di presentazione delle domande, la documentazione necessaria e gli eventuali altri requisiti e prescrizioni tecniche richiesti per la concessione della proroga. Per quanto non previsto continua ad applicarsi il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2015.»

## Art. 14.

*Inserimento dell'art. 13-quater nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di contributo annuo per le spese di sorveglianza degli impianti a fune*

1. Dopo l'art. 13-ter della legge provinciale n. 3 del 2020, nel capo I della legge, è inserito il seguente:

«Art. 13-quater (*Misure in ordine al contributo annuo per le spese di sorveglianza degli impianti a fune*). — 1. In ragione del protrarsi della situazione di crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19, per l'anno 2021 non è richiesto il versamento del contributo annuo per le spese di sorveglianza previsto dall'art. 29, comma 1, della legge provinciale sugli impianti a fune 1987.»


2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo, stimate nell'importo di 396.000 euro per l'esercizio finanziario 2021, si provvede riducendo per pari importo e per il medesimo anno gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

## Art. 15.

*Integrazione dell'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di sanzioni relative agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«2.1. In considerazione del protrarsi del periodo di crisi economico-finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le sanzioni previste per gli obblighi occupazionali assunti per gli anni 2018 e 2019 non ancora versate e da liquidare nel corso del 2021 in relazione a interventi di locazione ordinaria in base agli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, su domanda motivata dell'azienda da presentare entro il 30 luglio 2021, sono ridotte a un decimo del loro valore. La riduzione è riconosciuta ai sensi della sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020, nei limiti e alle condizioni da essa previste. In alternativa l'agevolazione può essere riconosciuta a titolo di *de minimis* e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina.»





2. Alla copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede Trentino Sviluppo S.p.a. con il proprio bilancio.

#### Art. 16.

##### *Inserimento dell'art. 21-bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di entrate dei comuni*

1. Dopo l'art. 21 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Disposizioni in materia di tariffe dei servizi pubblici locali per l'anno 2021). — 1. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2021 i comuni possono adottare provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione. Ad eccezione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti, l'esercizio di tale facoltà può avvenire anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario.

2. La data di validità e applicazione delle tariffe istituite o modificate ai sensi di quest'articolo è determinata, alternativamente, in applicazione dell'art. 9-bis, comma 1, o dell'art. 9-bis, commi 2-bis e 2-quater, della legge provinciale sulla finanza locale 1993.

3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.»

#### Art. 17.

##### *Integrazioni dell'art. 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di assegno unico provinciale*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2021 per fronteggiare la situazione di crisi connessa alla pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale apporta le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale per sostenere le famiglie di lavoratori, che, in relazione all'attività svolta e alla possibilità di accedere a misure di conciliazione, hanno una conseguente maggiore difficoltà nell'assistenza ai figli minori di 14 anni durante i periodi corrispondenti, in tutto o in parte, alla durata della sospensione su tutto il territorio provinciale dell'attività didattica in presenza delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado o di sospensione dei servizi socio-educativi/conciliativi 0-6 anni.

1-ter. Il comma 1-bis si applica anche per sostenere le famiglie di lavoratori con figli disabili minori di 18 anni; la Giunta provinciale può prevedere a tal fine specifici criteri attuativi in relazione alle particolari necessità di assistenza e di conciliazione.»

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie).

#### Art. 18.

##### *Inserimento dell'art 25-bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di servizi conciliativi*

1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«25-bis (Misure di sostegno a favore degli operatori economici accreditati per l'erogazione di servizi per la prima infanzia). — 1. Agli operatori economici accreditati per l'erogazione di servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra tre mesi e tre anni, per il cui acquisto è possibile l'utilizzo dei buoni di servizio, che hanno registrato per dette attività, nell'anno 2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione di ricavi, provenienti dai buoni di servizio e dalle quote versate dalle famiglie, maggiore del 30 per cento rispetto all'anno 2019, è concesso un contributo pari al 20 per cento del valore di tale riduzione, fino a un massimo di 80.000 euro.

2. Ai fini di quest'articolo sono esclusi gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anche se svolgenti attività di impresa.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti:

a) gli ulteriori criteri per l'individuazione degli operatori economici che beneficiano del contributo previsto da quest'articolo, tenuto conto anche delle attività iniziate a partire dal 2020;

b) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.»

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

#### Art. 19.

##### *Inserimento dell'art. 25-ter nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di sostegno alle famiglie per i servizi conciliativi*

1. Dopo l'art. 25-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«Art. 25-ter (Misure per il sostegno delle famiglie per l'accesso ai servizi conciliativi mediante l'utilizzo dei buoni di servizio). — 1. Per il periodo dal 15 giugno 2021 al 15 settembre 2021, per fronteggiare la situazione di crisi connessa alla pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale può sostenere le famiglie beneficiarie dei buoni di servizio riducendo o escludendo la quota di partecipazione ai servizi di conciliazione posta a carico delle medesime famiglie. Con deliberazione della Giunta provinciale è definita l'entità della riduzione, i beneficiari e ogni altro aspetto necessario all'applicazione di quest'articolo.»

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie).





## Art. 20.

*Modificazione dell'art. 26 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di servizi socio-assistenziali e di attività di volontariato sociale*

1. Nel comma 6 dell'art. 26 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «prima dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nelle convenzioni o nei provvedimenti di concessione».

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale).

## Art. 21.

*Integrazione dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2020 recante misure straordinarie per l'anno 2021 in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«3-bis. Quest'articolo si applica per l'anno 2021 con i seguenti aggiornamenti:

a) la lettera a) del comma 1 si riferisce alle rate in scadenza il 30 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 del mutuo agevolato; le rate in scadenza nell'anno 2021 sospese sulla base di richieste presentate prima della data di entrata in vigore di questo comma s'intendono sospese ai sensi di quest'articolo;

b) la lettera b) del comma 1 si riferisce alla rata in scadenza nel corso dell'anno 2021 del mutuo stipulato;

c) il comma 2 si riferisce alle domande di contributo integrativo presentate nel 2019 e il beneficiario deve dimostrare, entro il 31 dicembre 2021, di aver provveduto al pagamento dei canoni di locazione oggetto di agevolazione;

d) il comma 3 si riferisce alle domande di contributo integrativo presentate negli anni 2019 e 2020.»

## Art. 22.

*Modificazione dell'art. 25 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di contributi per la costruzione della prima casa di abitazione*

1. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale n. 6 del 2020 le parole: «della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato dal soggetto certificatore abilitato» sono sostituite dalle seguenti: «di una classe energetica almeno pari alla A. La deliberazione prevista dal comma 3 determina la misura del contributo per la realizzazione in classe energetica A entro la percentuale massima del 10 per cento della spesa ammessa.»

## Art. 23.

*Integrazione dell'art. 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), recante misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

«4-bis. Per favorire l'accesso alle misure di sostegno provinciali da parte degli operatori economici, in difficoltà a causa dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale per l'anno 2021 può applicare la procedura automatica prevista dall'art. 13 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 a spese sostenute oltre i diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda ma non antecedenti al 1° gennaio 2020 relativamente alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma per gli aiuti previsti dall'art. 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 concessi a titolo di *de minimis* in forma di compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'art. 17 della legge provinciale n. 14 del 2014. La Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e le condizioni di applicazione, nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.»

2. Alla copertura delle eventuali spese derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) con il proprio bilancio.

## Art. 24.

*Integrazione dei fondi di garanzia a favore dell'imprenditoria femminile*

1. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo di imprese a partecipazione femminile, come individuate dall'art. 24-*quater* della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), con sede legale od operativa in provincia di Trento, e di garantirne l'accesso facilitato e più rapido al credito, la Provincia concede a Confidi Trentino imprese un finanziamento straordinario di 500 mila euro per l'anno 2021, destinato all'integrazione dei fondi rischi.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione può stabilire ordini di priorità nell'accesso alle garanzie o ai finanziamenti derivanti dall'integrazione prevista dal comma 1, con particolare riguardo all'impatto negativo, anche presunto, della pandemia da COVID-19, da accertare con modalità procedurali semplificate, ricorrendo ad autocertificazioni.

3. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato).



## Art. 25.

*Modificazioni dell'art. 30-ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)*

1. Nella rubrica dell'art. 30-ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: «a favore dei rifugi alpini» sono sostituite dalle seguenti: «a favore dei rifugi».

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 30-ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente:

«1-ter. Per garantire il presidio della sicurezza in montagna, la Provincia può concedere agevolazioni ai proprietari di rifugi alpini o rifugi escursionistici, o a coloro che ne hanno la disponibilità, per l'acquisto di defibrillatori. La Provincia può inoltre fornire specifica formazione erogata tramite la società prevista dall'art. 35 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le condizioni di accesso al contributo, la misura dell'intervento e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di questo comma.»

3. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di 90.000 sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) e di 10.000 euro sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane).

## Art. 26.

*Integrazione dell'art. 27 della legge provinciale 12 agosto 2020 n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 è inserito il seguente:

«2-bis. Per il finanziamento provinciale previsto dall'art. 26, comma 1, le APT esistenti ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 che non siano in possesso, al 31 maggio 2021, in ragione delle circostanze straordinarie determinate dalla pandemia da COVID-19, del requisito previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a), devono possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 12 entro il 31 luglio 2021.»

## Art. 27.

*Inserimento dell'art. 27-bis nella legge sulla promozione turistica provinciale 2020*

1. Dopo l'art. 27 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Misure per la promozione dell'innovazione territoriale a seguito della pandemia da COVID-19). — 1. Per promuovere processi di innovazione del prodotto turistico all'insegna della sostenibilità am-

bientale e delle nuove forme di ospitalità in ogni ambito territoriale turistico, la Provincia, attraverso la società prevista dall'art. 14 e le risorse assegnate a quest'ultima da questa legge, attiva un concorso di idee aperto alla partecipazione dei giovani di età fino ai 30 anni sul futuro della destinazione territoriale di riferimento a seguito dell'esperienza da pandemia da COVID-19. All'esito del concorso di idee la società presenta alla Provincia una proposta operativa articolata per ambito territoriale o area territoriale per la realizzazione dei progetti più significativi indicando anche le risorse necessarie.»

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quanto già autorizzato sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

## Art. 28.

*Modificazioni dell'art. 23 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

1. Al comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «L'azienda, nell'ambito delle direttive della Giunta provinciale, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o di donatori» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto dei principi stabiliti dai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), l'azienda, nell'ambito delle direttive della Giunta provinciale, può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore.».

b) le parole: «trasporto infermi con ambulanze o altri mezzi l'azienda può avvalersi di enti o associazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto sanitario con ambulanze o altri mezzi l'azienda può avvalersi, secondo le indicazioni previste dalle direttive, di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore.».

2. In attesa dell'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), si applica quanto disposto dall'art. 101, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

## Art. 29.

*Integrazioni dell'art. 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

1. Dopo il settimo comma dell'art. 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono inseriti i seguenti:

«In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della connessa necessità di potenziare l'offerta



didattica delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, per l'anno scolastico 2020-2021, è estesa la relativa apertura anche al mese di luglio. L'estensione è altresì disposta con deliberazione della Giunta provinciale per le scuole dell'infanzia con calendario turistico e speciale per la durata massima di un mese, da collocare nel periodo compreso tra giugno e agosto tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio in cui ha sede la scuola. A tal fine può essere prevista una compartecipazione degli utenti al costo di gestione dei servizi definita, anche in misura forfettaria, dalla Provincia e possono essere prorogati i contratti del personale assunto con contratto a tempo determinato nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della normativa vigente in materia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati gli aspetti necessari all'attuazione di questo comma e può essere individuato il numero minimo di bambini necessario per l'attivazione della sezione.

Per prevenire e ridurre il rischio di contagio da virus SARS-COV-19, per l'anno scolastico 2021-2022 il numero massimo di bambini per sezione indicato nel secondo comma è ridotto di un'unità per permettere un maggior distanziamento all'interno dell'aula.»

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 1,23 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica).

#### Art. 30.

*Modificazione dell'art. 21 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006), recante disposizioni transitorie in materia di canoni di concessione di coltivazione di giacimenti minerari*

1. Nel comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale n. 14 del 2020 le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 13, comma 3, di questa legge, sono aggiornati i relativi canoni di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli articoli 13 e 14 di questa legge relativi al canone di concessione si applicano alle predette concessioni a decorrere dal 1° gennaio 2022».

#### Art. 31.

*Proroga di graduatorie del personale provinciale*

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

#### Art. 32.

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), in materia di strutture organizzative*

1. Nel comma 2 dell'art. 12-*quinquies* della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «nel numero massimo di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di sei».

2. Nel comma 4-*bis* dell'art. 29 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «è di 263» sono sostituite dalle seguenti: «è di 278».

3. Quest'articolo si applica nel rispetto dei limiti della spesa di personale fissati ai sensi dell'art. 63 della legge sul personale della Provincia 1997.

#### Art. 33.

*Integrazione dell'art. 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020), in materia di misure per il superamento del precariato*

1. Dopo il comma 9-*bis* dell'art. 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 è inserito il seguente:

«9-*ter*. I termini previsti nell'alinea del comma 1 e nella lettera e) del comma i nonché quelli previsti nell'alinea del comma 2 e nella lettera b) del comma 2 sono automaticamente aggiornati in relazione a quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni statali in materia.»

2. Quest'articolo si applica nel rispetto dei limiti della spesa di personale fissati ai sensi dell'art. 63 della legge sul personale della Provincia 1997.

#### Art. 34.

*Partecipazione della Provincia ad una società di mutua assicurazione a responsabilità limitata*

1. Per concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per sostenere, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le iniziative di rafforzamento e a supporto del territorio provinciale, la Provincia è autorizzata a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino S.p.a., in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata «ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni».

2. In relazione al perseguimento delle finalità previste dal comma 1, la partecipazione societaria è subordinata al fatto che sia riservato alla Provincia, anche indirettamente, il diritto di designare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione della società prevista dal comma 1.

3. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato).





## Art. 35.

*Aiuti di Stato*

1. Le misure previste da questa legge, anche modificative della legge provinciale n. 3 del 2020 o di altre leggi provinciali, possono essere concesse nell'ambito di regimi quadro istituiti ai sensi della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive alla data di entrata in vigore di quest'articolo, o secondo le altre modalità previste dall'art. 3 della legge provinciale n. 3 del 2020.

## Art. 36.

*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*

1. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico previste dall'art. 2-sexies, comma 2, lettere l) ed m), e dall'art. 2-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare allo scopo di effettuare gli interventi di sostegno al reddito di cittadini, famiglie, lavoratori autonomi, professionisti e imprese, previsti da questa legge nonché per le relative attività di vigilanza, svolte dalla Provincia e dagli enti locali, nel rispetto delle proprie specifiche competenze e funzioni istituzionali, anche per mezzo dei rispettivi enti strumentali e avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, si applica l'art. 20 della legge provinciale n. 3 del 2020.

## Art. 37.

*Autorizzazione alla spesa per interventi nel settore della viabilità*

1. Al fine di sostenere gli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale con la tabella A è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli anni 2021 - 2023.

2. Per la copertura finanziaria della spesa prevista dal comma 1 è autorizzato, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2-bis, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché dell'art. 3, commi da 16 a 21-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», il ricorso all'indebitamento per complessivi 100 milioni di euro nel 2023. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2021 - 2023 è incrementata di 100 milioni di euro nel 2023.

3. L'indebitamento previsto dal comma 2 può essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trenta anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 3 per cento.

4. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma 2 decorre dal 1° gennaio 2023. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2023 in 2.962.299 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 2.101.926 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per l'anno 2023 e per gli anni successivi, di appositi stanziamenti sulla Missione 50 (Debito pubblico), Programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi e sul Programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura è assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.

5. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dal ricorso all'indebitamento previsto dal comma 2, nell'allegato D alla presente legge, è modificato il «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli dell'indebitamento delle regioni e province autonome» che conseguentemente aggiorna il corrispondente prospetto contenuto nell'allegato della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023).

## Art. 38.

*Fidejussioni*

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'esercizio finanziario 2021 la Provincia è autorizzata a rilasciare le fidejussioni previste dall'art. 3 della legge provinciale n. 17 del 2020 per un importo massimo complessivo di 300 milioni di euro.

## Art. 39.

*Disposizioni finanziarie e variazione al bilancio di previsione 2021 - 2023*

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nell'allegato B.

3. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023, di cui all'art. 1 della legge provinciale n. 17 del 2020, sono inserite le variazioni previste nell'allegato C.



4. In relazione alle variazioni apportate dal comma 3, lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa presentano le seguenti variazioni:

a) anno 2021 in termini di competenza +218.017.992,52 euro;

b) anno 2023 in termini di competenza +100.000.000,00 euro.

5. In relazione alle variazioni apportate dal comma 3 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato D, previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati.

#### Art. 40.

##### *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 17 maggio 2021

*Il Presidente della Provincia:* FUGATTI

(*Omissis*).

22R00173

LEGGE PROVINCIALE 18 maggio 2021, n. 8.

**Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche.**

*(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 19/Sez. gen. del 18 maggio 2021)*

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Partecipazione all'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026*

1. La Provincia, riconoscendo l'alto valore dello spirito olimpico, concorre, in coerenza con gli impegni assunti dalla Provincia nel dossier di candidatura del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), approvato dal Comitato olimpico internazionale (CIO), all'organizzazione

delle venticinquesime olimpiadi invernali e quattordicesime paralimpiadi invernali del 2026, di seguito denominate olimpiadi invernali 2026, per valorizzare l'immagine del Trentino e l'attrattività del suo territorio, anche attraverso il confronto e il coordinamento con le istituzioni locali coinvolte.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia coordina sul territorio provinciale le azioni e gli interventi pubblici connessi alla riuscita dell'evento olimpico, secondo quanto disposto da questa legge. La Provincia partecipa, inoltre, agli organismi previsti dal dossier di candidatura, secondo quanto previsto dalla relativa normativa statale e in particolare dal decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

#### Art. 2.

##### *Coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026*

1. È istituito il coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026, per coordinare le azioni e gli interventi sul territorio provinciale funzionali alla riuscita degli eventi sportivi relativi ai giochi e con funzione di interlocutore locale per la fondazione «Milano Cortina 2026».

2. Il coordinamento provinciale è nominato dalla Giunta provinciale e ne fanno parte massimo sette componenti, tra i quali:

a) il rappresentante della Provincia in seno alla fondazione «Milano Cortina 2026»;

b) due, proposti dalla Giunta provinciale, di cui uno sentiti i comuni ospitanti le sedi agonistiche di gara;

c) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Trento;

d) un rappresentante designato dal coordinamento provinciale imprenditori;

e) due rappresentanti designati dal CONI, di cui uno espressione degli sport paralimpici.


3. Il coordinamento provinciale svolge, in particolare, le funzioni di:

a) interlocutore privilegiato per il territorio trentino della fondazione «Milano Cortina 2026»;

b) regia e monitoraggio degli investimenti infrastrutturali, raccordandosi allo scopo con i soggetti attuatori degli interventi previsti;

c) raccordo organizzativo per il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati nella realizzazione dell'evento, operanti, tra l'altro, nel settore della sanità, della protezione civile, del volontariato, delle telecomunicazioni e dell'energia.

4. La Giunta provinciale approva le disposizioni per l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle attività del coordinamento provinciale e individua la struttura provinciale a cui affidare le funzioni di supporto e di segreteria del coordinamento.



5. Ai lavori del coordinamento provinciale possono essere invitati a partecipare altri soggetti che si sono particolarmente distinti nel campo dell'organizzazione o della sponsorizzazione di grandi eventi sportivi nel territorio trentino.

6. Ai componenti del coordinamento provinciale spettano i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali; ai componenti del coordinamento che non sono pubblici dipendenti può essere riconosciuto un compenso definito dalla Giunta provinciale, nel limite massimo previsto dall'art. 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento); il compenso è escluso per i componenti del coordinamento che rivestono le cariche di Presidente di Regione, Presidente di Provincia, consigliere regionale o provinciale, deputato o senatore del Parlamento italiano.

#### Art. 3.

##### *Disposizioni straordinarie per le risorse umane*

1. La Giunta provinciale approva un piano delle risorse umane necessarie per l'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Il piano è aggiornato annualmente e riporta lo stato di attuazione delle azioni intraprese.

2. Alle eventuali assunzioni di personale effettuate per l'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026 la Provincia provvede con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 63, commi 1 e 1 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).

3. La Giunta provinciale individua la struttura provinciale competente per il coordinamento delle attività e delle funzioni che competono alla Provincia.

#### Art. 4.

##### *Realizzazione di lavori pubblici connessi alle olimpiadi invernali 2026*

1. In coerenza con gli impegni assunti dalla Provincia nel dossier di candidatura del CONI, approvato dal CIO, la Giunta provinciale individua le opere e i lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026 che devono essere eseguiti per assicurare la piena efficienza e fruibilità delle strutture sportive individuate come sedi agonistiche di gara, indicando il termine massimo per la loro esecuzione e approvando le disposizioni organizzative necessarie per assicurare il rispetto del termine.

2. Le opere individuate dalla Giunta provinciale, secondo quanto previsto dal comma 1, devono essere progettate e realizzate secondo criteri di sostenibilità e in modo tale da poter essere adeguatamente sfruttate anche nel periodo post olimpico.

3. I comuni e gli altri enti pubblici competenti alla realizzazione delle opere o lavori previsti dal comma 1 possono delegare alla Provincia la relativa realizzazione, in tutto o in parte.

4. Per assicurare il rispetto dei termini previsti ai sensi del comma 1, la Provincia e i comuni possono ricorrere all'Agenzia per gli appalti e i contratti (APAC) o ad altre centrali di committenza, anche con riguardo ad attività di committenza ausiliarie, mediante stipulazione di un accordo quadro in cui sono definiti i contenuti delle prestazioni richieste e i rapporti finanziari. Alla procedura di gara svolta dalle centrali di committenza diverse da APAC si applica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ferma restando la possibilità di individuare nell'accordo quadro specifiche disposizioni dell'ordinamento provinciale sui contratti pubblici o altre norme provinciali di settore che devono essere applicate nella procedura di gara o essere richiamate nella documentazione di gara ai fini della loro applicazione in fase esecutiva.

#### Art. 5.

##### *Modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche*

1. Nel comma 11 dell'art. 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: «o se si verificano le condizioni previste dall'art. 6, comma 6» sono soppresse.

2. All'art. 6 della legge provinciale n. 13 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La valutazione dell'impatto ambientale si conclude con il provvedimento di compatibilità ambientale del dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente, assunto con i contenuti e agli effetti previsti dall'art. 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013.»;

b) il comma 6 è abrogato.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 6, stimate nell'importo di 45.000 euro per l'anno 2021 e nell'importo di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, per i medesimi importi e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'art. 4 non derivano maggiori oneri rispetto a quelli già autorizzati in bilancio per la copertura della spesa relativa alla realizzazione delle opere autorizzata in bilancio nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale), nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 2 (Spese in conto capitale) e nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese in conto capitale).





3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 18 maggio 2021

*Il Presidente della Provincia:* FUGATTI

*(Omissis).*

22R00174

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2021, n. 9.

**Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9. (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).**

*(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 23/Sez. gen. del 15 giugno 2021)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)*

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 9 del 1991 è sostituita dalla seguente:

«*a)* il presidente, nominato, tra personalità con importanti referenze gestionali, manageriali o significative esperienze nel campo dell'istruzione e della formazione, d'intesa con il rettore dell'università; se l'intesa non si perfeziona entro quarantacinque giorni dalla scadenza del precedente consiglio di amministrazione la giunta provinciale procede comunque alla nomina;».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 14 giugno 2021

*Il presidente della provincia:* FUGATTI

22R00175

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2021, n. 10.

**Modificazioni della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005.**

*(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 23/Sez. gen. del 15 giugno 2021)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Integrazione dell'art. 2 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005)*

1. Dopo la lettera *g)* del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è inserita la seguente:

«*g bis)* il procurador del Comun general de Fascia.»

Art. 2.

*Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005*

1. Nel comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 le parole: «dall'articolo 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, comma 1 lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g bis)*».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 14 giugno 2021

*Il Presidente della Provincia:* FUGATTI

*(Omissis).*

22R00176



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2021, n. 110/Pres..

**Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2021).

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura);

Visto in particolare l'art. 13, ai sensi del quale i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti destinati agli apicoltori singoli o associati per le iniziative previste al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, sono stabiliti con apposito regolamento regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. del 14 luglio 2017, pubblicato sul BUR n. 30 del 26 luglio 2017, di seguito «Regolamento»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 di data 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, modificando l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari; Ritenuto necessario modificare l'art. 6, comma 2 del regolamento, al fine di adeguarlo alle intervenute modifiche relative all'importo del massimale degli aiuti *de minimis*;

Ritenuto altresì necessario sostituire l'allegato B, menzionato all'art. 6, comma 3 e parte integrante del regolamento;

Ritenuto opportuno emendare l'art. 9, comma 1 del regolamento, al fine di garantire una maggiore economicità ed efficienza della rendicontazione a carico dei beneficiari e dei controlli a carico degli uffici, in un'ottica generale

di semplificazione dell'attività amministrativa e, per l'effetto, un sistema di ispezioni e controlli a campione con l'inserimento del comma 1-bis all'art. 10, al fine di rendere il testo del Regolamento stesso coerente e coordinato con il dettato dell'art. 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Considerato che è inoltre necessario adeguare il dettato dell'articolo 10 del regolamento, facendo decorrere il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) del regolamento;

Ritenuto altresì opportuno prevedere una verifica in ordine al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 11 del regolamento;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 4 giugno 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)» emanato con decreto del presidente della regione n. 0165/Pres. del 14 luglio 2017, pubblicato sul BUR n. 30 del 26 luglio 2017»**

(Omissis).



## Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento reca modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 luglio, n. 165 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)).

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente regionale n. 165/2017*

1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente regionale n. 165/2017, le parole: «di 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «previsto all'art. 3 del regolamento (UE) 1408/2013».

2. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente regionale n. 165/2017, è sostituito dal seguente:

«3. La concessione del finanziamento è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti in «*de minimis*», di cui all'allegato B».

## Art. 3.

*Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente regionale n. 165/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente regionale n. 165/2017, le parole: «richiede al Servizio la verifica di avvenuta realizzazione delle opere e di effettuazione degli acquisti, allegando» sono sostituite dalla seguente: «presenta».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente regionale n. 165/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente regionale n. 165/2017, le parole: «richiesta di verifica di avvenuta realizzazione delle opere» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione della documentazione di cui all'art. 9, comma 1 lettere a) e b)».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente regionale n. 165/2017 è inserito il seguente:

«1-bis Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Servizio effettua ispezioni e controlli a campione con riferimento alla realizzazione delle opere e degli acquisti e secondo modalità definite con decreto del direttore del servizio».

## Art. 5.

*Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente regionale n. 165/2017*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente regionale n. 165/2017 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Servizio provvede a verificare il rispetto degli obblighi di cui al comma 1, secondo modalità definite con decreto del Direttore del Servizio».

## Art. 6.

*Sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente regionale n. 165/2017*

1. L'allegato B al decreto del Presidente regionale n. 165/2017 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).

**22R00168**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2021, n. **114/Pres.**

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «SviluppoImpresa») a sostegno di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 28 luglio 2021)

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 25, commi 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa), ai sensi del quale la regione, al fine di mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e di promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, concede contributi a fondo perduto a favore di *start-up* costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età, comprese le *spin-off* della ricerca, a sostegno delle spese di primo impianto, delle spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di *coworking*, nonché per le spese di investimento, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in *equity* o quasi *equity* da parte di operatori finanziari professionali;

Visti i commi 2, 3 e 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2021 che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità delle spese anche se sostenute nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda e le procedure di attuazione della previsione legislativa di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo medesimo;

Visto l'art. 89, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3/2021 ai sensi del quale il canale contributivo di cui trattasi è inserito nell'elencazione dei canali contributivi le cui funzioni amministrative sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli-Venezia Giulia, come previsto dall'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia del-





le Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004 all'art. 42 della legge regionale n. 4/2005);

Considerato che il procedimento a bando per la concessione dei contributi in oggetto contempla l'applicazione di specifici criteri di valutazione per la predisposizione della graduatoria dei progetti più meritevoli e che è stata ampliata significativamente la platea dei potenziali richiedenti rispetto alla misura di cui al regolamento emanato con proprio decreto 16 marzo 2015, n. 55, di cui si dispone l'abrogazione;

Visto il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2000, ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni;

Ritenuto comunque, al fine di dare efficace risposta alle esigenze della ripresa economica, di ridurre i termini massimi per l'approvazione delle graduatorie e la concessione dei contributi rispetto a quanto previsto con il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 55/2015, portandoli da centottanta a centotrentacinque giorni complessivi;

Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa) a sostegno di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età», in attuazione dell'art. 25, comma 5, della legge regionale n. 3/2021, e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1075 del 9 luglio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «SviluppoImpresa») a sostegno di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «SviluppoImpresa») a sostegno di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.**

(Omissis).

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi diretti a mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e a promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «SviluppoImpresa»), valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinate a investimenti in *equity* o quasi *equity* da parte di operatori finanziari professionali.

2. Le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al presente regolamento, di seguito più brevemente denominati «i contributi», sono delegate ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera n-*quinqies*), della legge regionale n. 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), secondo le modalità stabilite nella convenzione prevista dall'art. 42, comma 2, della legge medesima.


Art. 2.

Regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;



b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

### Art. 3.

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) *giovane*: persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni di età;

b) *start-up*: impresa costituita da non più di sessanta mesi al momento della presentazione della domanda; non è considerata *start-up* la società le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente;

c) *start-up giovanile*:

I) la *start-up* costituita in forma di società in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani;

II) la *start-up* costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della presentazione della domanda, almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è giovane;

III) la *start-up* costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza dei soci è composta da giovani;

IV) la *start-up* costituita in forma di impresa individuale il cui, al momento della presentazione della domanda, titolare è un giovane;

d) *spin-off* della ricerca: *start-up* giovanili alle quali partecipano, in qualità di soci, università, enti pubblici di ricerca, professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti pubblici di ricerca e che sono state attivate sulla base di progetti approvati o riconosciuti dagli organi universitari o degli enti pubblici di ricerca competenti in materia di costituzione di «*spin off*» secondo la pertinente disciplina interna;

e) progetto di creazione e sviluppo di *start-up* giovanile: insieme di spese di primo impianto, spese per servizi forniti da centri di *coworking* e spese di investimento, finalizzato all'avvio e/o allo sviluppo di iniziative economiche da parte della *start-up* giovanile presso la sede legale o unità operativa situata sul territorio regionale;

f) Camera di commercio territorialmente competente: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente alla gestione del procedimento contributivo in base all'ubicazione della sede o dell'unità operativa dove è realizzata l'iniziativa di cui all'istanza di contributo;

g) spazio di *coworking*: ambiente di lavoro adeguatamente attrezzato reso disponibile dal prestatore del servizio di *coworking* al fruitore del servizio di *coworking* nell'ambito del quale:

1) l'impresa prestatrice e l'impresa fruitrice, nonché eventuali ulteriori imprese fruitrici, svolgono attività indipendenti;

2) due o più imprese fruitrici svolgono attività indipendenti;

h) centro di *coworking*: struttura immobiliare idonea ad accogliere *start-up* in spazi di *coworking* e che dispone di attrezzature per il supporto alle attività delle *start-up*, inclusi sistemi di accesso alla rete internet e sale riunioni, nonché di organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalità;

i) investimento in *equity*: conferimento di capitale a un'impresa investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente di quella stessa impresa;

l) investimento in *quasi-equity*: un tipo di finanziamento che si colloca tra *equity* e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (*senior*) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (*common equity*), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non

è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa; gli investimenti in *quasi-equity* possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e, in alcuni casi, convertibile in *equity*, o come capitale privilegiato (*preferred equity*);

m) operatore finanziario professionale: soggetto di cui al comma 1, lettere a), b) e c), dell'art. 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

n) economia circolare: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali.

### Art. 4.

#### Cumulo dei contributi con altre agevolazioni

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

### Art. 5.

#### Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. La non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo, comprensivo degli interessi legali.

### Capo II

#### SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI

### Art. 6.

#### Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi le *start-up* giovanili che hanno i seguenti requisiti:

a) sono iscritte al registro delle imprese;

b) hanno sede legale o unità operativa dove è realizzato il progetto di creazione e sviluppo di *start-up* giovanile ubicata sul territorio regionale;

c) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non sono sottoposte a procedure concorsuali e non hanno in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la *start-up* giovanile richiedente non abbia sede legale o unità operativa dove verrà realizzato il progetto di investimento attiva nel territorio regionale, la *start-up* medesima si obbliga ad attivare, sul territorio regionale, la sede legale



o l'unità dove sarà realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda entro la data di presentazione della rendicontazione, fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 2 e n. 4.

3. Non possono beneficiare dei contributi le imprese che:

a) rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;

b) sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, ai fini dell'accesso ai contributi da parte di esercizi pubblici, commerciali e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.

#### Art. 7.

##### Progetti finanziabili e limiti di spesa

1. Sono finanziabili i progetti di creazione e sviluppo di *start-up* giovanile che prevedono un importo minimo di spesa ammissibile non inferiore a 10.000,00 euro.

2. Le spese di cui all'art. 8, comma 7, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 1.

3. Le domande relative a progetti di creazione e sviluppo di *start-up* giovanile per i quali, all'esito dell'istruttoria delle stesse, risultano ammissibili spese inferiori ai limiti di cui al comma 1 sono archiviate.

#### Art. 8.

##### Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione del progetto di creazione e sviluppo di *start-up* giovanile, sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di investimento relative all'acquisto e alla locazione finanziaria di:

1) impianti, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa;

2) arredi;

3) macchinari, strumenti ed attrezzature;

4) diritti di licenza e *software* anche mediante abbonamento, *know-how* e brevetti;

5) automezzi, se destinati in via esclusiva all'esercizio dell'attività economica della *start-up* e nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A e, in particolare, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, con esclusione delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00;

6) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonché interventi similari;

7) materiali e servizi concernenti pubblicità e attività promozionali legate all'avvio dell'impresa e alla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere commerciale, comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo dell'immagine coordinata dell'impresa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;

b) spese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali, con riferimento ai costi, anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, connessi alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché ai costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto, ai costi di traduzione e ad altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni, ai costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto;

c) spese di primo impianto:

1) nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro, onorario notarile relativo agli adempimenti diretti alla costituzione della *start-up* giovanile e altre spese connesse agli adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività d'impresa e spese per la redazione del *business plan*;

2) spese per interventi di adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nel limite di spesa massima di 40.000,00 euro a condizione che, entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'art. 12, comma 2, la *start-up* giovanile abbia un titolo di disponibilità del locale oggetto dell'intervento oppure sussista contratto preliminare finalizzato a costituire titolo di disponibilità del locale oggetto dell'intervento che contempli la disponibilità da parte della *start-up* giovanile del locale almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 20;

3) spese per la realizzazione o ampliamento del sito internet della *start-up* giovanile, nel limite di spesa massima pari a 10.000,00 euro, incluse le spese per i servizi accessori quali il canone volto a favorire l'accesso a piattaforme *e-commerce* e *booking* internazionali, i sistemi di *cyber security* e i servizi accessori di consulenza per il commercio elettronico, per la customizzazione e la personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet, per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali per la gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, *Business Intelligence* e CRM e per studi di *web marketing*, piani di diffusione e posizionamento del sito web finalizzati alla promozione del sito;

4) locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attività d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una spesa massima di 15.000,00 euro come risultante dal contratto registrato. Qualora il locale non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'art. 12, comma 2;

5) spesa per il diritto di ingresso corrisposto al *franchisor* per l'avvio dell'attività di *franchising*;

6) spese relative al premio e alle spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse della *start-up* giovanile da banche, assicurazioni e confidi, in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

7) spese relative agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia per la concessione di finanziamento da parte di banche, altri intermediari finanziari e operatori di microcredito, in relazione all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

8) spese per la redazione di un *business plan* o di altra documentazione appositamente richiesta dal gestore di piattaforma di *crowdfunding* da utilizzare per la realizzazione di campagne di *crowdfunding*, nonché spese per gli adempimenti contabili, amministrativi e legali direttamente connessi alla predisposizione e alla realizzazione della campagna di *crowdfunding*, la redazione del documento informativo, la revisione di bilancio o altre attività di due diligence finanziaria, fiscale o legale, la comunicazione e la promozione della campagna di *crowdfunding* e la realizzazione di video di presentazione o di altra documentazione multimediale da utilizzare per la presentazione e la realizzazione della campagna di *crowdfunding*;

9) spese per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale;

10) spese per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere commerciale, inclusi la tassa di iscrizione, l'affitto della superficie espositiva, anche preallestita, l'allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio, i costi per la partecipazione mediante l'utilizzo delle piattaforme *web*;

11) spese per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o europee, alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o eu-





ropee, alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o europee, alla conformità dei prodotti a direttive europee;

d) spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di *coworking* connessi allo svolgimento dell'attività economica nello spazio di *coworking*, inclusa l'affiliazione a reti di *coworking*.

2. Sono ammissibili eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi ai beni acquistati. Esclusivamente nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale, è ammissibile l'IVA.

3. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 3/2021, sono ammissibili anche le spese sostenute nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Le spese di cui al comma 1, lettera a), numero 7, e lettera c), numeri 1, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 non superano complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili del progetto di creazione e sviluppo di *start-up* giovanile su cui è calcolato il contributo.

5. Se sono rispettate le seguenti condizioni gli investimenti possono riguardare beni usati:

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;

b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi e le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e *standard* pertinenti, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto alla *start-up* giovanile.

6. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto. Non sono ammesse quota interessi e spese accessorie.

7. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, relative alle modalità di rendicontazione di cui all'art. 16, comma 2, nel limite massimo di 1.000 euro.

#### Art. 9.

##### *Spese non ammissibili*

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione dei contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

2. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'art. 8 e in particolare le spese relative a:

a) personale;

b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;

c) formazione del personale;

d) beni di consumo, ad esclusione dei dispositivi di protezione individuale;

e) scorte;

f) IVA, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale, e altre imposte e tasse;

g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile;

h) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata;

i) spese di incasso.

3. Non è inoltre ammissibile a contributo la spesa relativa alla predisposizione della domanda di contributo.

### Capo III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 10.

##### *Presentazione della domanda, intensità e limiti del contributo*

1. La domanda di contributo è presentata alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'ammissione all'articolazione della graduatoria relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa dove è realizzato il progetto di creazione e sviluppo di *start-up* giovanile, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite con bando, articolato su base provinciale, approvato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della regione.

2. La medesima *start-up* giovanile presenta una sola domanda di contributo per ciascun bando di cui al comma 1.

3. Sono archiviate le domande di contributo presentate:

a) al di fuori dei termini indicati nel bando di cui al comma 1;

b) con modalità diverse da quelle stabilite nel bando di cui al comma 1;

c) dalla medesima *start-up* innovativa successivamente alla prima ritenuta istruibile.

4. L'intensità massima del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che la *start-up* giovanile abbia richiesto un'intensità minore.

5. Il limite massimo del contributo concedibile per ciascuna domanda è pari a 40.000,00 euro.

#### Art. 11.

##### *Riparto provinciale*

1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato il riparto.

#### Art. 12.

##### *Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione*

1. Le domande sono istruite su base provinciale e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a bando ai sensi dell'art. 36, comma 1, 3 e 6, della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, la Camera di commercio territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione.

3. La valutazione di ogni singolo progetto avviene in fase istruttoria secondo i criteri e con l'attribuzione dei punteggi previsti dalla scheda di valutazione di cui all'allegato B. In sede di attribuzione del punteggio la Camera di commercio territorialmente competente valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati dall'impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio.

4. Nel caso in cui l'istruttoria per la concessione dei contributi comporti particolare complessità tecnica, la Camera di commercio territorialmente competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), in relazione alla congruità e riferibilità delle spese del progetto alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. 8, nonché in relazione alla valutazione di cui al comma 3.



## Art. 13.

*Concessione del contributo*

1. La graduatoria su base provinciale è approvata dalla Camera di commercio territorialmente competente entro centoventi giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo ed è pubblicata sul sito internet della Camera di commercio medesima.

2. A parità di punteggio è data preferenza alle domande con la minore intensità di aiuto richiesta. In caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6, il contributo è concesso su base provinciale, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale del bando.

4. Il provvedimento di concessione è adottato entro quindici giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 1 e stabilisce in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità agli articoli 15 e 16;

b) gli obblighi del beneficiario;

c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.

5. La Camera di commercio territorialmente competente notifica alla *start-up* giovanile beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.

6. In caso di dotazione finanziaria non sufficiente a finanziare tutte le domande ammesse su base provinciale, è seguito l'ordine di ciascuna graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

7. Qualora non tutte le domande rientranti in un'unica graduatoria su base provinciale trovino da subito copertura finanziaria e qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni della spesa ammissibile relative ai contributi concessi o dall'adozione da parte della regione di provvedimenti di rifinanziamento del bando, la Camera di commercio territorialmente competente procede allo scorrimento della graduatoria mediante la concessione di contributi.

8. Il riparto delle risorse destinate al rifinanziamento del bando di cui al comma 7, che intervenga successivamente alla approvazione di tutte le graduatorie provinciali, è operato mediante deliberazione della Giunta regionale in proporzione all'ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle graduatorie provinciali medesime non finanziati per carenza di risorse.

## Art. 14.

*Erogazione in via anticipata*

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle *start-up* giovanili beneficiarie entro centoventi giorni dalla notificazione della concessione del contributo:

a) di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante della *start-up* giovanile, attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa; per avvio dell'iniziativa si intende l'avvenuto pagamento di almeno una delle spese ammesse al contributo;

b) di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Camera di commercio territorialmente competente;

2. L'erogazione in via anticipata è effettuata entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

3. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

*Capo IV**RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO*

## Art. 15.

*Presentazione della rendicontazione*

1. Il progetto di creazione e sviluppo di *start-up* giovanile è realizzato e rendicontato entro il termine massimo di diciotto mesi dalla notificazione della concessione del contributo.

2. La *start-up* beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera a), nel rispetto delle modalità stabilite con il bando di cui all'art. 10, comma 1, utilizzando lo schema approvato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio.

3. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, accordabile dalla Camera di commercio territorialmente competente per un periodo massimo di sessanta giorni.

## Art. 16.

*Documentazione di rendicontazione*

1. Ai fini della rendicontazione, la *start-up* beneficiaria presenta, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, alla Camera di commercio territorialmente competente:

a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);

d) relazione concernente la realizzazione del progetto di creazione e sviluppo di *start-up* giovanile, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati prodotti.

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

4. La *start-up* giovanile prova di aver sostenuto la spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, quale ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) nel caso di pagamenti effettuati mediante servizi di pagamento elettronici, ricevuta elettronica emessa dal servizio con riferimento alla transazione effettuata;

c) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;

d) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 500,00 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore.

5. Non è ammesso il pagamento effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile o di controprestazione svolta in luogo del pagamento.



6. Le eventuali note di accredito sono evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

7. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, la Camera di commercio territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della rendicontazione ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione.

8. La Camera di commercio territorialmente competente procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto di creazione e sviluppo di *start-up* giovanile ammesso al contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione.

#### Art. 17.

##### *Erogazione del contributo*

1. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della Camera di commercio territorialmente competente.

2. Il termine di erogazione del contributo è sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 16, comma 7.

#### Art. 18.

##### *Sospensione della erogazione del contributo*

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 19.

##### *Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo*

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata entro il termine previsto oppure è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa e l'impresa non ha richiesto la proroga ai sensi dell'art. 15, comma 3, o, nel caso di proroga del termine, se la rendicontazione delle spese non è stata presentata entro la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga oppure è stata presentata oltre la data medesima;

b) nel caso di cui all'art. 16, comma 8;

c) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso;

d) nei casi di cui all'art. 20, commi 6 e 7.

#### Art. 20.

##### *Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione*

1. La *start-up* beneficiaria è tenuta al rispetto dei sotto elencati obblighi nel corso dell'attuazione del progetto di creazione e sviluppo di *start-up* giovanile e nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione:

a) iscrizione nel registro delle imprese;

b) mantenimento della sede o dell'unità operativa attiva nel territorio regionale;

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo sui beni oggetto di contributo per almeno due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione, salvo il caso dei locali oggetto di contributo per adeguamento e ristrutturazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 2, in cui il vincolo deve essere mantenuto per almeno tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione della Camera di commercio territorialmente competente, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dal progetto di creazione e sviluppo di *start-up* giovanile.

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, previa diffida ad adempiere, la Camera di commercio territorialmente competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati ai sensi dell'art. 32-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

7. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

#### Art. 21.

##### *Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento la Camera di commercio territorialmente competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

#### Art. 22.

##### *Operazioni straordinarie*

1. Ai sensi dell'art. 32-*ter* della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo;


c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nella *start-up* giovanile originariamente beneficiaria;

e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 20 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 20 la *start-up* giovanile subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet della Camera di commercio competente, domanda di subentro contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il registro delle imprese;





b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;

d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento della Camera di commercio territorialmente competente conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, la *start-up* giovanile subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e la Camera di commercio territorialmente competente avvia nuovamente l'*iter* istruttorio.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'art. 13, comma 1.

6. Nel caso di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sospesa in pendenza del termine di cui al comma 3.

*Capo V*  
*DISPOSIZIONI FINALI*

Art. 23.

*Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 24.

*Abrogazione del decreto del Presidente  
della Regione 16 marzo 2015, n. 55*

1. Il decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55 è abrogato.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari precedenti di cui al decreto del Presidente della regione n. 55/2015.

Art. 25.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

*(Omissis).*

**22R00169**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2021, n. **115/Pres.**

**Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 28 luglio 2021)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), come modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), ed in particolare:

l'art. 21, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di innovazione nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché per l'industrializzazione dei risultati della ricerca e la brevetazione dei risultati della ricerca;

l'art. 22, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di ricerca e sviluppo sperimentale;

l'art. 22-bis, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative:

a) brevettazione di prodotti propri;

b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di *know-how* e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti;

Visto l'art. 11 della sopra citata legge regionale n. 3/2015, secondo il quale gli incentivi dalla stessa normati sono concessi secondo le modalità, i criteri e i settori produttivi previsti, anche per più linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive;

Vista l'art. 6, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa), in base al quale l'amministrazione regionale promuove la competitività del sistema regionale delle imprese, una trasformazione economica intelligente e innovativa e la transizione verso un'economia circolare e sostenibile anche tramite le misure di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 3/2015, che possono risultare finanziabili a valere sui fondi europei, anche a seguito dell'approvazione dei regolamenti riferiti alla Politica di coesione 2021-2027 e al completamento della fase di negoziato con la Commissione europea dell'Accordo di partenariato Italia e del Programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazio-



ne degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013;

Visto il testo del «Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1076 di data 9 luglio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria.**

(Omissis).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di innovazione di processo e dell'organizzazione, di industrializzazione dei risultati della ricerca, sviluppo e innovazione, per la brevettazione dei prodotti propri e per l'acquisizione di brevetti, marchi e *know-how* di cui agli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

2. Il regolamento è emanato in attuazione dell'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 3/2015 e dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) settore manifatturiero: imprese che svolgono attività rientranti nella Sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale;

b) settore terziario: imprese che svolgano attività rientranti nelle seguenti Sezioni e Divisioni della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale:

1) sezione D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

2) sezione E: fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

3) sezione F: Costruzioni;

4) sezione G: commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;

5) sezione H: Trasporto e magazzinaggio limitatamente alle classi 51.10 (magazzinaggio e custodia) 52.24 (movimentazione merci) e 52.29 (Altre attività di supporto connesse ai trasporti);

6) sezione J: servizi di informazione e comunicazione limitatamente alle divisioni 58 (attività editoriali) 59 (attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore), 62 (produzione di software, consulenza informatica e attività connesse) e 63 (attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici);

7) sezione M: attività professionali, scientifiche e tecniche limitatamente alle divisioni 71 (attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (altre attività professionali, scientifiche e tecniche);

8) sezione N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alla divisione 79 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse);

c) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

d) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;



e) **innovazione di processo**: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

f) **innovazione dell'organizzazione**: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

g) **industrializzazione dei risultati della ricerca**: realizzazione da parte delle imprese beneficiarie di investimenti produttivi strettamente collegati allo sfruttamento industriale dei risultati derivanti da un progetto o un programma qualificato di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione;

h) **Strategia per la specializzazione intelligente**: Strategia per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2021-2027 (S3), approvata con deliberazione della Giunta regionale;

i) **microimprese, piccole e medie imprese (PMI)**: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

1) **microimpresa**: impresa fino a 9 occupati e fatturato o attivo di bilancio fino a 2 milioni di euro;

2) **piccola impresa**: impresa da 10 a 49 occupati e fatturato o attivo di bilancio fino a 10 milioni di euro;

3) **media impresa**: impresa da 50 a 249 dipendenti e fatturato fino a 50 milioni di euro o attivo di bilancio fino a 43 ML di euro;

j) **grandi imprese**: imprese che non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese;

k) **collaborazione effettiva**: la collaborazione tra almeno due imprese indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, che non sono cedibili a titolo oneroso tra i partner del progetto;

l) **soggetti indipendenti**: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, né collegate dalla relazione consorzio-consorzio o rete-soggetto-associato alla rete;

m) **ente di ricerca**: università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Non sono ricomprese le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali;

n) **normali condizioni di mercato**: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

o) **Comitato tecnico**: il Comitato tecnico di valutazione, di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

p) **impresa in difficoltà**: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

q) **impresa unica**: ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 e del considerando 4 del medesimo, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese all'interno dello stesso Stato membro fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare e di revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello stato di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alla presente lettera per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'«impresa unica»;

r) **TRL: Technology readiness levels** o Livello di maturità tecnologica, definizione che indica il livello di maturità tecnologica ove le attività da implementare si dovrebbero collocare, per meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti/servizi per il mercato. Sono individuati i sottoelencati 9 Livelli:

1) TRL 1: principi di base osservati;

2) TRL 2: concetto della tecnologia formulato;

3) TRL 3: prova sperimentale del concetto;

4) TRL 4: validazione in laboratorio del concetto;

5) TRL 5: validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante;

6) TRL 6: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente rilevante;

7) TRL 7: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente operativo;

8) TRL 8: sistema completo e qualificato;

9) TRL 9: sistema finito e perfettamente funzionante in ambiente reale;

s) **innovazione finalizzata al ciclo produttivo o ai prodotti**: innovazione diretta all'attuazione di metodi di produzione o di prodotti nuovi o migliorati in maniera significativa. Non sono considerati innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti i beni immateriali che introducono modifiche o migliorie di modesta entità, l'abbandono di un processo produttivo finora in uso, la mera sostituzione di materiali o cambiamenti regolari o ciclici;





t) avviso: atto amministrativo emanato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 19, per l'attivazione dell'intervento finanziato con risorse regionali.

### Art. 3.

#### *Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le micro, piccole, medie e grandi imprese del settore manifatturiero e terziario, che svolgano attività — primaria o secondaria — coerente con il progetto presentato.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere sede legale o unità in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;

b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

Le imprese non aventi sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;

3. I soggetti devono possedere inoltre i seguenti requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

a) non essere impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p), nel caso di aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) 651/2014;

b) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

c) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

d) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia qualora il contributo da concedere superi l'importo di 150.000,00 euro;

e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

f) possedere un'adeguata capacità economica finanziaria come definita nell'avviso;

g) nel caso di esercizi pubblici e commerciali, non aver installato nei relativi locali di attività apparecchi per il gioco lecito.

4. Qualora all'atto della presentazione della domanda l'impresa non abbia la sede o un'unità sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'apertura in regione della sede o dell'unità operativa, da registrarsi presso il registro delle imprese deve intervenire prima dell'avvio del progetto e deve essere comunicata all'Amministrazione regionale. In caso contrario il contributo non viene concesso o viene revocato.

5. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione del contributo concesso. L'impresa si impegna a comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo.

6. Nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio con attività esterna, fatte salve le società consortili, o una rete d'impresa avente soggettività giuridica (rete soggetto), almeno il 75% dei componenti dell'aggregazione deve avere una sede operativa nel territorio regionale e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato.

### Art. 4.

#### *Regime di aiuto e programmazione comunitaria*

1. I contributi per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (di seguito: progetti di ricerca e sviluppo) e di innovazione di processo e dell'organizzazione (di seguito progetti di innovazione) di cui ai capi II e III sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014.

2. I contributi per i progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione (di seguito: progetti di industrializzazione) di cui al capo IV sono concessi:

a) alle PMI nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013 oppure dal regolamento (UE) n. 651/2014; l'impresa esprime l'opzione del regime da applicarsi in sede di presentazione della domanda di contributo e tale opzione non può essere modificata successivamente;

b) alle grandi imprese in regime «*de minimis*» nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

3. I contributi per le iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di *know-how* e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti di cui al capo V sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.

4. In attuazione dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 3/2021 le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi per la concessione di contributi per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e industrializzazione, emanati nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari, con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale.

5. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi e negli avvisi le necessarie integrazioni, modifiche o deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento.

### Art. 5.

#### *Settori esclusi*

1. Per i progetti di industrializzazione, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 651/2014 sono esclusi dagli aiuti a finalità regionale di cui all'art. 15, comma 5 le imprese appartenenti ai settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche e al settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché a favore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

### Art. 6.

#### *Divieto di cumulo*

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi «*de minimis*», ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o «*de minimis*» concessi sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto di cui al regolamento (UE) 651/2014 e regolamento (UE) n. 1407/2013 e comunque nel limite massimo della spesa sostenuta. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.

3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.


## CAPO II

### PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

### Art. 7.

#### *Progetti ammissibili*

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 3/2015 sono finanziabili progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale specificatamente attinenti e rivolti alle aree di specializzazione e coerenti con le relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione



intelligente della Regione Friuli-Venezia Giulia, realizzati nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi e sono stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto.

2. Sono finanziabili progetti classificabili dal livello 2 al livello 8 delle TRL, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *r*), nonché nel livello 9 nei limiti di quanto previsto dalla definizione di sviluppo sperimentale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*).

3. I progetti sono realizzati secondo una delle seguenti modalità:

*a*) collaborazione effettiva tra imprese indipendenti, che presentano domanda di contributo a valere sul presente regolamento, di cui almeno una è PMI e nessuna sostiene singolarmente oltre il 70 per cento e meno del 10 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto, di seguito denominato «progetto congiunto», nell'ambito del quale si collocano i singoli interventi dei partner;

*b*) collaborazione con enti di ricerca, che partecipano al progetto in virtù di un contratto di ricerca, il cui valore sia almeno pari al 5 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto;

*c*) collaborazione con altri soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, che partecipano al progetto in forma di consulenze di ricerca e/o sviluppo contrattualizzate, il cui valore sia almeno pari al 15 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto.

4. Le mere prestazioni di terzi relative ad aspetti marginali del progetto e le lavorazioni necessarie all'attività di ricerca e sviluppo, tra cui la costruzione dei prototipi, l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione, non sono considerate collaborazione di cui al comma 3, lettere *b*) e *c*).

#### Art. 8.

##### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell'arco di durata del progetto, come precisato all'art. 26, fatte salve le spese per la certificazione di cui all'art. 30.

2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci:

*a*) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

*b*) strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, strettamente correlate alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle percentuali fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso in cui le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. I beni possono essere anche acquisiti tramite *leasing* o noleggio;

*c*) consulenze qualificate per attività tecnico-scientifiche di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, alle normali condizioni di mercato, affidati attraverso contratto a:

1) enti di ricerca, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *m*);

2) altri soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate;

*d*) prestazioni e servizi necessari all'attività di ricerca e sviluppo e non direttamente imputabili alla realizzazione fisica di prototipi, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, tra cui l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione nonché, entro il limite massimo di euro 2.500,00, le attività di certificazione della spesa di cui all'art. 30;

*e*) beni immateriali, quali costi per l'acquisto di brevetti, *know-how*, diritti di licenza e software specialistici, utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle normali condizioni di mercato, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle percentuali fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. I beni possono essere acquisiti anche tramite *leasing* o noleggio;

*f*) realizzazione prototipi, quali costi per prestazioni, lavorazioni e materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota;

I costi relativi ai prototipi di elevato valore sono ammessi parzialmente, su indicazione del Comitato tecnico, in una percentuale variabile dal 30% al 70% della spesa sostenuta, in funzione del possibile utilizzo pluriennale o commercializzazione e/o del valore residuo degli stessi a conclusione del progetto;

*g*) materiali di consumo, direttamente imputabili al progetto e non relativi alla realizzazione di prototipi;

*h*) spese generali supplementari di gestione, derivanti dalla realizzazione del progetto.

3. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili di cui al comma 2 sono riportati nell'avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

4. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle indicate nel presente articolo; nell'avviso sono indicate le tipologie di spese non ammissibili.

#### Art. 9.

##### *Limiti di spesa, di contributo e intensità dell'aiuto*

1. Limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa è determinato in relazione alla dimensione della stessa, nel seguente modo:

*a*) piccola impresa: 50.000,00;

*b*) media impresa: 200.000,00;

*c*) grande impresa: 350.000,00.

2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 1.000.000,00 di euro.

3. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:

*a*) micro e piccola impresa: 65% per la ricerca e 40% per lo sviluppo;

*b*) micro e piccola impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera *a*): 75% per la ricerca e 55% per lo sviluppo;

*c*) media impresa: 55% per la ricerca e 30% per lo sviluppo;

*d*) media impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera *a*): 70% per la ricerca e 45% per lo sviluppo;

*e*) grande impresa: 45% per la ricerca e 20% per lo sviluppo;

*f*) grande impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera *a*): 60% per la ricerca e 35% per lo sviluppo.

#### CAPO III

##### PROGETTI DI INNOVAZIONE DI PROCESSO E DELL'ORGANIZZAZIONE

#### Art. 10.

##### *Progetti ammissibili*

1. Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2015 sono finanziabili progetti finalizzati all'innovazione di processo e/o dell'organizzazione dell'impresa richiedente specificatamente attinenti e rivolti alle aree di specializzazione e coerenti con le relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli-Venezia Giulia, realizzati nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi e sono stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto. Non sono finanziabili progetti finalizzati all'innovazione di prodotto destinato a terzi che non prevedano attività di innovazione di processo e/o dell'organizzazione.

2. I progetti possono essere realizzati secondo una delle seguenti modalità:

*a*) in forma autonoma da parte di una singola PMI;

*b*) in forma di «progetto congiunto» realizzato in collaborazione tra PMI ed eventualmente grandi imprese, indipendenti tra loro e che operano in collaborazione come definita dall'art. 7, comma 3, lettera *a*), nell'ambito del quale ciascun partner realizza il proprio «intervento» e



non sostiene singolarmente oltre il 70 per cento e meno del 10 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto e le PMI sostengono almeno il 30 per cento della stessa.

3. I progetti presentati da grandi imprese sono ammissibili esclusivamente se realizzati in forma di «progetto congiunto» come definito al comma 2, lettera b).

#### Art. 11.

##### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell'arco di durata del progetto, come precisato all'art. 26.

2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci:

a) personale impiegato nelle attività di innovazione;

b) strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, strettamente correlate alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle percentuali fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso in cui le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. I beni possono essere anche acquisiti tramite *leasing* o noleggio.

c) consulenze qualificate per attività tecnico-scientifiche di innovazione, studi, progettazione e similari alle normali condizioni di mercato, affidati a:

1) enti di ricerca, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera m);

2) altri soggetti esterni all'impresa ed indipendenti, in possesso di adeguate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate;

d) prestazioni e servizi necessari all'attività di innovazione, acquisite da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, tra cui l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione;

e) beni immateriali, quali costi diretti all'acquisto di brevetti, *know-how*, diritti di licenza e software specialistici, utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle normali condizioni di mercato, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle percentuali fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. I beni possono essere acquisiti anche tramite *leasing* o noleggio;

f) materiali, quali materie prime, componenti, semilavorati e loro lavorazioni e materiali di consumo specifico, direttamente imputabili al progetto;

g) spese generali supplementari di gestione, derivanti dalla realizzazione del progetto.

3. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili sono riportati nell'avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

4. I costi relativi a prestazioni e servizi e a materiali per la realizzazione fisica di prototipi e/o impianti pilota di elevato valore finalizzati all'innovazione di processo dell'impresa richiedente sono ammessi parzialmente, su indicazione del Comitato tecnico, in una percentuale variabile dal 30% al 70% della spesa sostenuta, in funzione del possibile utilizzo pluriennale o del valore residuo degli stessi a conclusione del progetto.

5. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle indicate nel presente articolo; nell'avviso sono indicate le tipologie di spese non ammissibili.

#### Art. 12.

##### *Limiti di spesa, di contributo e intensità dell'aiuto*

1. limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa è determinato in relazione alla dimensione della stessa, nel seguente modo:

a) piccola impresa: 30.000,00;

b) media impresa: 75.000,00;

c) grande impresa: 150.000,00.

2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 150.000,00 di euro.

3. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:

a) micro, piccola e media impresa: 45%;

b) micro, piccola e media impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b): 50%;

c) grande impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'art. 10, comma 3: 15%.

#### CAPO IV

##### PROGETTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE E INNOVAZIONE

#### ART. 13.

##### *Progetti ammissibili*

1. Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2015, sono finanziabili progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca, dello sviluppo sperimentale e dell'innovazione, attinenti e rivolti alle aree di specializzazione e coerenti con le relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli-Venezia Giulia e correlati a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione incentivati con le misure indicate nell'avviso.

2. I progetti di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'acquisizione di investimenti materiali e/o immateriali specificatamente diretti allo sviluppo ed alla diversificazione della produzione e dei servizi di uno stabilimento, mediante prodotti e processi nuovi e aggiuntivi o a una trasformazione radicale del processo produttivo di uno stabilimento esistente. Non sono pertanto finanziabili investimenti di mera sostituzione o di natura ordinaria.

#### Art. 14.

##### *Spese ammissibili*

1. Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci:

a) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa, comprensivi delle eventuali attività di progettazione;

b) macchinari, hardware e attrezzature, comprensivi delle eventuali attività di progettazione;

c) mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni (sono comunque esclusi dalle agevolazioni i mezzi di trasporto di merci e persone target);

d) software e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, *know-how* o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate strettamente attinenti al programma di industrializzazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;


2) sono considerati ammortizzabili;

3) sono acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

4) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni;

e) opere edili e di impiantistica generale destinate alla realizzazione dell'attività di industrializzazione, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso o di detenzione di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione, ovvero di assenso scritto del proprietario;

f) progettazione e direzione lavori, spese di collaudo ed altre spese tecniche nel limite massimo del 15% degli investimenti di cui alla lettera e).





3. I beni devono essere acquistati nuovi di fabbrica e devono essere correlati al progetto di industrializzazione; sono ammessi anche i relativi oneri accessori quali spese di trasporto e di installazione.

4. I beni devono essere consegnati, installati e messi a disposizione presso la sede o l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto.

5. Le spese di cui al comma 2 non sono ammissibili a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

6. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili sono riportati nell'avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

7. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle indicate nel presente articolo; nell'avviso sono indicate le tipologie di spese non ammissibili.

#### Art. 15.

##### *Limiti di spesa, di contributo e intensità dell'aiuto*

1. Limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa è determinato in relazione alla dimensione della stessa, nel seguente modo:

- a) piccola impresa: 30.000,00
- b) media impresa: 100.000,00
- c) grande impresa: 300.000,00

2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 500.000,00 di euro nel caso in cui sia applicato il regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Nel caso di progetti finanziati ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una impresa unica, non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'Ufficio competente è autorizzato a procedere alla rimodulazione del contributo «*de minimis*» in fase di concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali.

4. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:

- a) micro e piccola impresa che opti per il contributo in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) 651/2014: 20%;
- b) media impresa che opti per il contributo in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) 651/2014: 10%;
- c) micro, piccola e media impresa che opti per il contributo in regime «*de minimis*» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, fermi restando i limiti «*de minimis*» richiamati al comma 3: 35%;
- d) grande impresa in regime «*de minimis*» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, fermi restando i limiti «*de minimis*» richiamati al comma 3: 35%.

5. Nel caso in cui l'impresa opti per il regime in esenzione, le intensità di aiuto previste dal comma 4, sono aumentate per le imprese beneficiarie localizzate nelle aree 107.3.c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo l'intensità previste nella Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Le Aree 107.3.c) e le maggiorazioni dell'intensità sono indicate nell'avviso.

6. Nel caso di aiuti a finalità regionale di cui al comma 5, l'impresa non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

#### CAPO V

##### BREVETTAZIONE DI PRODOTTI PROPRI E ACQUISIZIONE DI BREVETTI, MARCHI E KNOW-HOW

#### Art. 16.

##### *Iniziativa ammissibili*

1. Ai sensi dell'art. 22-bis della legge regionale n. 3/2015 sono agevolabili le seguenti iniziative:

- a) brevettazione di prodotti propri;
- b) l'acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di *know-how* e di conoscenze tecniche non brevettate relative ad innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti (di seguito: acquisizione di brevetti e attivi immateriali).

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere attinenti e rivolte alle aree di specializzazione e coerenti con le relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli-Venezia Giulia.

#### Art. 17.

##### *Spese ammissibili*

1. Per la brevettazione di prodotti propri, sono considerate ammissibili a finanziamento le spese dirette all'ottenimento, alla convalida ed alla difesa di brevetti sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci:

- a) costi per ricerche di anteriorità e/o novità riferite all'oggetto delle domande di brevetto e di registrazione.
- b) le spese da sostenere prima della concessione del diritto, comprese le tasse di deposito e i diritti camerali, nonché le spese per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
- c) le spese per la traduzione e altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in ambito nazionale, europeo ed internazionale;
- d) le spese da sostenere per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se sostenute dopo la concessione del diritto.

3. Non sono ammissibili i costi periodici di mantenimento di brevetti già in essere.

4. Per l'acquisizione di brevetti e di attivi immateriali sono considerate ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

5. Le spese di cui ai commi 2 e 4 non sono ammissibili a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

6. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili di cui ai commi 2 e 4 sono riportati nell'avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

7. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle indicate nel presente articolo; nell'avviso sono indicate le tipologie di spese non ammissibili.

#### Art. 18.

##### *Limiti di spesa, di contributo e intensità dell'aiuto*

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per la brevettazione di prodotti propri e per l'acquisizione di brevetti e attivi immateriali è di 5.000 euro.

2. Il contributo massimo per la brevettazione di prodotti propri e per l'acquisizione di brevetti e attivi immateriali è di 50.000 euro.

3. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è del 50%.

4. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una impresa unica, non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.



L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'Ufficio competente è autorizzato a procedere alla rimodulazione del contributo «*de minimis*» in fase di concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali.

#### CAPO VI

##### AVVISO E PROCEDURE VALUTATIVE

#### Art. 19.

##### *Avviso e presentazione della domanda*

1. Nel caso di finanziamento con fondi regionali la presentazione delle domande di contributo è preceduta, per ciascuna misura di intervento, dall'emanazione dell'avviso, approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. L'avviso dispone, in particolare:

- a) le modalità e i termini per la presentazione della domanda e la documentazione da allegare alla stessa;
- b) le risorse finanziarie assegnate nel bilancio regionale;
- c) i criteri per la determinazione della capacità economico-finanziaria;
- d) i criteri per la determinazione e la documentazione delle spese;
- e) la specificazione delle spese non ammissibili;
- f) i criteri e le modalità per richiedere e concedere la proroga dei termini di avvio e di conclusione del progetto;
- g) le modalità e i termini per la presentazione della rendicontazione e la documentazione da allegare alla stessa e delle relative proroghe;

h) il termine finale decorso il quale l'Ufficio competente procede al non accoglimento delle domande di contributo per insufficiente disponibilità finanziaria.

3. Per i progetti di ricerca e sviluppo l'avviso dispone inoltre:

- a) i criteri e le modalità di valutazione per la preselezione;
- b) i criteri di valutazione per la graduatoria, da verificare in sede di domanda e di rendicontazione, il punteggio minimo per la finanziabilità del progetto e la soglia minima di valutazione relativamente ad alcuni specifici criteri;
- c) le modalità e i termini per la presentazione della certificazione della spesa;

4. Per i progetti di innovazione e di industrializzazione l'avviso dispone inoltre le procedure ed i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio minimo per la finanziabilità del progetto;

5. Per le iniziative di industrializzazione l'avviso specifica inoltre:

- a) le misure incentivanti rispetto alle quali l'impresa ha in corso o concluso progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione già finanziati.
- b) le Aree 107.3.c) e le maggiorazioni dell'intensità previste per i progetti localizzati in tali aree.

6. La domanda è predisposta e presentata alla Direzione centrale attività produttive – Servizio industria e artigianato esclusivamente per via telematica tramite il sistema on-line dedicato, a cui si accede dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni relative al regolamento, secondo le modalità riportate nell'avviso e nelle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on-line.

7. Per ciascun avviso è presentata una sola domanda di contributo.

8. L'avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al regolamento.

9. Con decreto del direttore centrale competente, da pubblicarsi secondo le modalità indicate al comma 8, possono essere prorogati i termini per la presentazione delle domande e disposte eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti l'avviso medesimo.

#### Art. 20.

##### *Procedure valutative*

1. Per i progetti di ricerca e sviluppo la procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, preceduta eventualmente da una preselezione.

2. Per i progetti di innovazione e di industrializzazione la procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello con applicazione di un punteggio minimo di ammissibilità.

3. Per le iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali la procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello.

#### CAPO VII

##### ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

#### Art. 21.

##### *Istruttoria delle domande, valutazione e selezione dei progetti*

1. Qualora il numero di domande sia superiore alla soglia stabilita nell'avviso si procede alla preselezione delle stesse secondo le modalità contenute nell'avviso medesimo.

2. La procedura valutativa a graduatoria si applica per la valutazione e selezione dei progetti di ricerca e sviluppo che abbiano superato la preselezione di cui al comma 1.

3. I progetti sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti agli articoli 3, 6, 7 e 9 e i requisiti di valutazione inerenti i criteri per l'attribuzione del punteggio indicati nell'avviso, nonché l'ammissibilità delle voci di spesa preventivate. Il rispetto della normativa antimafia è accertato prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'art. 25. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo di cui all'art. 35.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di sette giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

5. I progetti vengono sottoposti, su indicazione del Comitato tecnico, ad una preliminare valutazione da parte di esperti nella materia, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e, successivamente, al parere del Comitato tecnico medesimo, che si esprime, tenuto conto della valutazione dell'esperto, in merito all'ammissibilità nell'ambito delle definizioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e l'attinenza alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente, alla congruità e pertinenza al progetto delle spese, alla classificazione delle spese in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e all'adeguata competenza ed esperienza professionale del personale e dei consulenti in relazione all'attività richiesta nel progetto. La spesa preventivata può essere rideterminata o non ammessa in assenza o carenza di adeguata illustrazione della pertinenza al progetto, della modalità di determinazione della medesima nonché della competenza/professionalità dei soggetti coinvolti. Qualora la rideterminazione della spesa relativa ad un progetto congiunto comporti il venir meno delle proporzioni di ammissibilità previste all'art. 7, comma 3, lettera a), la spesa relativa ai partner viene rideterminata entro le suddette proporzioni di ammissibilità.

6. Il Comitato tecnico valuta altresì il merito tecnico dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di selezione e valutazione indicati nell'avviso. Nel caso di progetti congiunti, il punteggio viene attribuito al progetto complessivo e non ai singoli interventi.

7. Sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 6 i progetti che raggiungono:

- a) la soglia minima di valutazione relativamente agli specifici criteri indicati nell'avviso;



b) il punteggio minimo riportato nell'avviso;

8. Al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica dei progetti ammissibili ai sensi del comma 6 viene sommato il punteggio ottenuto dalla verifica amministrativa dei criteri legati all'ambito soggettivo del proponente, indicati nell'avviso, dando luogo al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria.

9. Nel caso di progetti congiunti, al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica ai sensi del comma 6 viene sommato il punteggio risultante dalla media dei punteggi attribuiti ai criteri legati all'ambito soggettivo dei singoli partner, arrotondato al primo numero decimale inferiore, qualora la seconda cifra decimale sia inferiore a 5, e al primo numero decimale superiore, qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore a 5.

10. Non sono sanabili e determinano l'inammissibilità della domanda:

a) l'assenza delle relazioni sintetica e dettagliata del progetto nonché del quadro di spesa dettagliato;

b) la presentazione della relazione tecnica del progetto priva degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, fatta eccezione per chiarimenti su singoli e specifici aspetti tecnici richiesti dal Comitato medesimo;

c) il mancato raggiungimento del punteggio minimo di cui al comma 7, lettera a) e b).

11. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta nei seguenti casi:

a) l'impresa ha già presentato una domanda di contributo sul medesimo avviso, come previsto all'art. 19, comma 7;

b) la domanda non è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;

c) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 2;

d) non è allegata la documentazione obbligatoria prevista al comma 10, lettera a);

e) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi 5, 6 e 7 o qualora la relazione tecnica del progetto sia priva degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, come previsto al comma 10, lettera b);

f) per rinuncia da parte dell'impresa;

g) per insufficiente disponibilità finanziaria.

12. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.

#### Art. 22.

##### *Graduatoria dei progetti ammissibili*

1. La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto.

2. A parità di punteggio, viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema on-line.

3. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale competente, unitamente all'elenco delle domande non ammesse, e pubblicata sul B.U.R. e sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al regolamento. Con medesimo provvedimento è disposta l'assegnazione delle risorse, nei limiti della disponibilità indicata nell'avviso, ai progetti meglio classificatisi in graduatoria. L'Ufficio competente comunica alle imprese interessate l'ammissione o la non ammissione a finanziamento.

4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ne è disposto il finanziamento parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

5. Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative ad un progetto congiunto, le risorse sono assegnate proporzionalmente ai partner del progetto congiunto sulla base della spesa ammessa per ciascun intervento.

6. Qualora non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, l'Ufficio competente pro-

cede allo scorrimento della graduatoria riavviando i termini del procedimento per la concessione del contributo a decorrere dalla data dalla data di aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale.

7. Il mancato finanziamento delle domande ammesse in graduatoria entro il termine stabilito nell'avviso, a causa di insufficienti risorse finanziarie, è tempestivamente comunicato all'impresa.

#### CAPO VIII

##### ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE E DI INDUSTRIALIZZAZIONE

#### Art. 23.

##### *Istruttoria delle domande, selezione e valutazione dei progetti*

1. La procedura a sportello con punteggio minimo di ammissibilità si applica per la valutazione dei progetti di innovazione e per i progetti di industrializzazione. L'istruttoria delle domande e la concessione del contributo sono effettuati secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. I progetti, sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti agli articoli 3, 6, 10, 12, 13 e 15 e i requisiti di valutazione inerenti i criteri per l'attribuzione del punteggio minimo indicati nell'avviso, nonché l'ammissibilità delle voci di spesa preventivate. Il rispetto della normativa antimafia è accertato prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'art. 25. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo di cui all'art. 35.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di sette giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

4. I progetti vengono sottoposti al parere del Comitato tecnico che ne valuta l'ammissibilità nell'ambito delle definizioni di innovazione di processo e dell'organizzazione e di industrializzazione dei risultati della ricerca, l'attinenza alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente e la congruità e pertinenza al progetto delle spese. La spesa preventivata può essere rideterminata o non ammessa in assenza o carenza di adeguata illustrazione della pertinenza al progetto, della modalità di determinazione della medesima nonché della competenza/professionalità dei soggetti coinvolti. Per i progetti di innovazione, qualora la rideterminazione della spesa relativa ad un progetto congiunto comporti il venir meno delle proporzioni di ammissibilità previste all'art. 10, comma 2, lettera b), la spesa relativa ai partner viene rideterminata entro le suddette proporzioni di ammissibilità.

5. Il Comitato tecnico valuta altresì il merito tecnico dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di selezione e valutazione indicati nell'avviso. Nel caso di progetti congiunti di innovazione, il punteggio viene attribuito al progetto complessivo e non ai singoli interventi.

6. Sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 5, i progetti che raggiungono il punteggio minimo riportato nell'avviso.

7. Non sono sanabili e determinano l'inammissibilità della domanda:

a) l'assenza della relazione del progetto e del quadro di spesa dettagliato;

b) la presentazione della relazione tecnica del progetto priva degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, fatta eccezione per chiarimenti su singoli e specifici aspetti tecnici richiesti dal Comitato tecnico;

c) il mancato raggiungimento del punteggio minimo riportato nell'avviso.

8. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta nei seguenti casi:

a) l'impresa ha già presentato una domanda di contributo sul medesimo avviso, come previsto all'art. 19, comma 7;





b) la domanda non è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;

c) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 2;

d) non è allagata la documentazione obbligatoria prevista al comma 7, lettera a);

e) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi 4 e 5 o qualora la relazione tecnica del progetto sia priva degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, come previsto al comma 7, lettera b);

f) per mancato raggiungimento del punteggio minimo riportato nell'avviso;

g) per rinuncia da parte dell'impresa;

h) per insufficiente disponibilità finanziaria.

9. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.

10. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto, ne è disposto il finanziamento parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Per i progetti di innovazione, nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative ad un progetto congiunto, le risorse sono assegnate proporzionalmente ai partner del progetto congiunto sulla base della spesa ammessa per ciascun intervento.

11. L'ufficio competente comunica l'impossibilità di concedere il contributo per l'esaurimento delle risorse stanziare. Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento. L'ufficio competente può riaprire l'istruttoria delle domande e procedere alla concessione dei contributi secondo l'ordine di presentazione delle domande qualora, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse il termine per la concessione del contributo decorre dalla data di aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale.

12. Le domande che non possono essere finanziate entro il termine stabilito nell'avviso a causa di insufficienti risorse finanziarie, non vengono accolte e del mancato accoglimento è data tempestiva comunicazione all'impresa.

#### CAPO IX

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI BREVETTAZIONE DI PRODOTTI PROPRI E DI ACQUISIZIONE DI BREVETTI, MARCHI E *KNOW-HOW*

#### Art. 24.

##### *Istruttoria delle domande, selezione e valutazione delle iniziative*

1. La procedura valutativa a sportello si applica alle iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali, di cui al capo V. L'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi sono effettuati secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. Le iniziative sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti agli articoli 3, 6, 16 e 18 nonché l'ammissibilità delle voci di spesa preventivate. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo di cui all'art. 35.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di sette giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

4. Le iniziative di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) sono sottoposte al parere del Comitato tecnico che accerta il carattere innovativo dei beni immateriali acquisiti per l'attività dell'impresa richiedente e per la loro applicazione al ciclo produttivo della stessa o ai relativi prodotti.

5. Il Comitato tecnico valuta altresì l'attinenza delle iniziative alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente.

6. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta nei seguenti casi:

a) l'impresa ha già presentato una domanda di contributo sul medesimo avviso, come previsto all'art. 19, comma 7;

b) la domanda non è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;

c) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 2;

d) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi 4 e 5;

e) per rinuncia da parte dell'impresa;

f) per insufficiente disponibilità finanziaria.

7. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.

8. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto, ne è disposto il finanziamento parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

9. L'ufficio competente comunica l'impossibilità di concedere il contributo per l'esaurimento delle risorse stanziare. Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento. L'ufficio competente può riaprire l'istruttoria delle domande e procedere alla concessione dei contributi secondo l'ordine di presentazione delle domande qualora, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse il termine per la concessione del contributo decorre dalla data di aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale.

10. Le domande che non possono essere finanziate entro il termine stabilito nell'avviso a causa di insufficienti risorse finanziarie, non vengono accolte e del mancato accoglimento è data tempestiva comunicazione all'impresa.

#### CAPO X

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

#### Art. 25.

##### *Concessione del contributo*

1. L'approvazione del progetto e la conseguente concessione del contributo sono subordinati alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento ed all'esito favorevole dell'istruttoria prevista agli articoli 21, 23 e 24.

2. Fatti salvi i casi di non accoglimento di cui agli articoli 21 comma 11, 23 comma 8 e 24 comma 6 il contributo non è concesso:

a) in assenza dei requisiti del rispetto della normativa antimafia di cui all'art. 3, comma 3, lettera d);

b) nei procedimenti a graduatoria di cui al capo II, qualora non sia pervenuta la dichiarazione di avvio del progetto di cui all'art. 26, comma 4 entro i termini previsti;

3. Per i progetti di ricerca e sviluppo, il provvedimento di concessione è adottato entro centottanta giorni dal termine finale per la presentazione delle domande.

4. Per i progetti di innovazione e per i progetti di industrializzazione il provvedimento di concessione è adottato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Per le iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali il provvedimento di concessione è adottato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. I termini del procedimento possono essere sospesi nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

7. L'Ufficio competente comunica tempestivamente l'ammissione o non ammissione al contributo; ai soggetti beneficiari è trasmesso il provvedimento di concessione del contributo nel quale sono stabiliti, in particolare, gli obblighi dei beneficiari, i termini e condizione per la presentazione della rendicontazione di spesa.



8. Sono pubblicati on-line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:

a) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - decreto trasparenza), art. 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;

b) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), art. 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.

#### CAPO XI

##### REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI, SUBENTRO

#### Art. 26.

##### *Durata e termini di realizzazione del progetto*

1. I progetti di cui ai capi II, III, IV e V sono avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda.

2. La durata massima dei progetti è di:

a) ventuno mesi per i progetti di ricerca sviluppo, decorrenti dalla data di avvio del progetto;

b) diciotto mesi per i progetti di innovazione, decorrenti dalla data di avvio del progetto;

c) diciotto mesi per i progetti di industrializzazione e per le iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Entro il medesimo termine le imprese devono presentare la rendicontazione della spesa.

3. I progetti di cui al comma 2, lettera a) devono essere avviati entro e non oltre sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria. I progetti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere avviati entro sessanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo. In caso di inosservanza dei suddetti termini il contributo non viene concesso o la concessione viene revocata, qualora già intervenuta.

4. Entro il medesimo termine di sessanta giorni di cui al comma 3 le imprese comunicano, utilizzando il facsimile disponibile sul sito <http://www.regione.fvg.it>:

a) la data di avvenuto avvio e di prevista conclusione per i progetti di cui al comma 2, lettere a) e b);

b) la data di avvenuto avvio per i progetti di cui al comma 2, lettera c).

5. In difetto della comunicazione di cui al comma 4, l'Ufficio competente assegna all'impresa un ulteriore termine di quindici giorni per provvedere. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il contributo non viene concesso o la concessione viene revocata, qualora già intervenuta.

6. I termini di avvio e di conclusione del progetto possono essere prorogati secondo le modalità indicate nell'avviso.

7. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto;

b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;

c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.

8. Per data di conclusione del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto;

b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ultima fattura;

c) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero la data dell'ultima fattura.

#### Art. 27.

##### *Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo*

1. Il soggetto beneficiario realizza il progetto conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'Ufficio competente, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 60 giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.

3. L'Ufficio competente si riserva in ogni caso di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, alla luce della visione complessiva e organica del medesimo, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione del Comitato tecnico.

4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, sentito il parere del Comitato tecnico, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.

5. Per i progetti di ricerca e sviluppo non è ammissibile un aumento di spesa del personale rispetto al costo ammesso a contributo, qualora non siano dimostrate specifiche esigenze ai fini della realizzazione del progetto, motivate dettagliatamente nella comunicazione di variazione del progetto o nella relazione illustrativa allegata alla rendicontazione della spesa.

6. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento né, per i progetti di ricerca e sviluppo, della quota di contributo riconosciuta specificamente per l'attività di ricerca industriale e per l'attività di sviluppo sperimentale.

7. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al preventivo approvato superiore al 60 per cento per le PMI e al 40 per cento per le grandi imprese, pena la revoca della concessione del contributo.

8. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa superiore al 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti all'art. 9 comma 1, 12 comma 1, 15 comma 1 e 18 comma 1, pena la revoca della concessione del contributo.

9. Per i progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione i prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del beneficiario ed essere conservati sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, a pena di non ammissibilità delle spese concernenti la realizzazione degli stessi o di revoca della concessione del contributo qualora le spese non ammissibili non siano direttamente identificabili, sentito il parere del Comitato tecnico. In casi eccezionali e debitamente motivati, l'alienazione del prototipo può essere autorizzata prima dell'adozione del decreto di approvazione della rendicontazione, previ accertamenti da parte Ufficio competente.

10. Limitatamente ai progetti di ricerca e sviluppo:

a) le variazioni devono garantire i requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione specificatamente indicati nell'avviso; qualora le variazioni non garantiscano il mantenimento dei suddetti requisiti, il punteggio relativo al progetto viene rideterminato e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione indicato nell'avviso, la concessione del contributo viene revocata;

b) le variazioni devono garantire in ogni caso il mantenimento di almeno una delle condizioni di collaborazione di cui all'art. 7, comma 3, pena la revoca della concessione del contributo. Qualora non sia realizzata la collaborazione prevista dal progetto congiunto preventivato, secondo i requisiti indicati all'art. 7, comma 2, lettera a) e la stessa non sia l'unico criterio collaborativo di ammissibilità, viene revocata la concessione della maggiorazione dell'intensità di aiuto prevista all'art. 9, comma 3, lettere b), d) e f). Le variazioni derivanti dalla mancata attuazione del progetto in forma congiunta vengono comunque valutate dal Comitato tecnico ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2 e 3.



## 11. Limitatamente ai progetti di innovazione:

a) i progetti realizzati in collaborazione tra PMI che non rispettino i requisiti indicati all'art. 10, comma 2, lettera b), perdono la qualifica di progetto congiunto con conseguente revoca della concessione della maggiorazione dell'intensità di aiuto prevista all'art. 12, comma 3, lettera b). Le variazioni derivanti dalla mancata attuazione del progetto in forma congiunta vengono comunque valutate dal Comitato tecnico ai sensi dei commi 2 e 3, ai fini dell'ammissibilità del progetto realizzato da PMI in forma autonoma;

b) per le grandi imprese, le variazioni devono garantire in ogni caso il mantenimento delle condizioni di collaborazione di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), pena la revoca della concessione del contributo.

12. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto antecedente all'approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati, al fine di eventuali controlli.

13. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 34, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali, ad esempio, la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

## Art. 28.

*Operazioni societarie e subentro*

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 33 e 34.

2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il fac-simile pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al regolamento, sottoscritta digitalmente ed inoltrata mailto: per via telematica.

3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e l'assegnazione o la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000.

4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, nel caso in cui la domanda di subentro pervenga nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'Ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, l'Ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

6. La trasformazione della società ai sensi dell'art. 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 26 è comunicata tempestivamente. L'Ufficio competente espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

8. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, l'Ufficio competente, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di trenta giorni per la presentazione della domanda.

Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato.

## CAPO XII

## RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

## Art. 29.

*Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria*

1. I contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo assegnato o concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al regolamento, sottoscritta digitalmente ed inoltrata per via telematica.

2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.

3. L'intenzione di richiedere l'anticipazione viene espressa dal beneficiario nella domanda di contributo. L'effettiva richiesta è presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro nove mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

4. Nel caso di aiuti concessi in esenzione, ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, la liquidazione dell'anticipazione del contributo è subordinata alla verifica della posizione relativamente agli ordini di recupero pendenti a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un precedente aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso di posizione irregolare l'Ufficio competente assegna il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il non accoglimento della richiesta di anticipazione del contributo.

5. L'erogazione anticipata del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 30.

*Certificazione delle spese da rendicontare*

1. La rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo, prima di essere presentata, deve essere certificata da un soggetto scelto dal beneficiario tra i revisori legali iscritti all'elenco di revisori legali istituito presso la Direzione centrale attività produttive e turismo con decreto del Direttore centrale attività produttive 24 marzo 2017, n. 838 e pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, pena la revoca del contributo.

2. Nell'avviso sono riportate le indicazioni per la determinazione e documentazione delle spese e il dettaglio dei documenti da caricare sul sistema informatico on-line per consentirne la certificazione, pena la non ammissibilità delle stesse.

3. Le Linee guida inerenti l'attività richiesta ai certificatori sono pubblicate sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle pagine dedicate al regolamento.

4. La spesa sostenuta per la certificazione è ammissibile a contributo ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d).

## Art. 31.

*Presentazione della rendicontazione*

1. La rendicontazione è predisposta e presentata alla Direzione centrale attività produttive, - Servizio industria e artigianato per via telematica tramite il sistema on-line dedicato accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al regolamento, secondo le modalità





riportate nell'avviso e nelle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on-line.

2. Per i progetti di ricerca e sviluppo e per i progetti di innovazione:

a) la rendicontazione deve essere presentata entro il termine massimo di 4 mesi dalla data di conclusione del progetto;

b) nel caso di progetti congiunti, le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate dalle imprese partner nella medesima data;

3. Per i progetti di industrializzazione e per le iniziative di brevetazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali la rendicontazione deve essere presentata entro il termine massimo di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione.

4. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, la rendicontazione deve essere presentata entro il termine di 4 mesi dalla data della comunicazione dell'adozione del decreto di concessione.

5. Le linee guida di cui al comma 1 sono pubblicate sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al regolamento.

6. La presentazione della rendicontazione può essere prorogata secondo i termini e le modalità stabiliti nell'avviso.

7. Decorso il termine di cui ai commi 2 e 3, eventualmente prorogato su richiesta dell'impresa, l'Ufficio competente assegna un ulteriore termine ultimativo di quindici giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo è revocato.

#### Art. 32.

##### *Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo*

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva e le certificazioni della spesa sono oggetto del controllo a campione di cui all'art. 35, comma 4, successivo all'approvazione della rendicontazione.

2. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese sono riportati nell'avviso.

3. Le rendicontazioni presentate sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che:

a) siano corredate dei documenti indicati nell'avviso;

b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettere b), c) e d);

c) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;

d) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi degli articoli 8, 11, 14 e 17;

e) siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile previsti all'art. 27, commi 7 e 8;

f) per i progetti congiunti di ricerca e sviluppo e di innovazione siano rispettati i requisiti previsti all'art. 27, commi 10, lettera b) e 11, lettera a);

g) per i progetti di ricerca e sviluppo siano mantenuti i requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale per i criteri di valutazione specificatamente indicati nell'avviso, ai sensi dell'art. 27, comma 10, lettera a);

h) nei casi di aiuti concessi in esenzione ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario l'Ufficio competente assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca del provvedimento di concessione;

i) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'art. 6.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di quindici giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte

nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano incomplete o insufficienti, si procede alla rideterminazione o revoca del provvedimento di concessione del contributo.

5. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato tecnico che valuta le eventuali variazioni intervenute nel progetto e la conformità tra l'investimento preventivato e quello realizzato. Per le iniziative di brevetazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali l'esame del Comitato tecnico è limitato ai casi in cui sussistano dubbi sulla conformità tra l'investimento preventivato e quello realizzato.

6. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.

7. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento previste dalla legge n. 241/1990.

8. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, l'Ufficio competente dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

9. L'erogazione del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

#### CAPO XIII

##### OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

#### Art. 33.

##### *Obblighi del beneficiario*

1. I beneficiari sono tenuti in particolare a:

a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione all'Ufficio competente di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it) laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema on-line dedicato;

b) comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo;

c) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione o della concessione del contributo, ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4 fatta salva la proroga autorizzata dall'Ufficio competente;

d) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto, ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4;

e) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 3 commi 1, comma 2 lettere a) e b) e comma 3 lettere c) e d), per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione e adempiere al obbligo di cui all'art. 3, comma 4;

f) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 3, lettera b) inerente la liquidazione e le procedure concorsuali, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 32, comma 9 in relazione alla sospensione delle erogazioni;

g) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 27 in relazione alle variazioni di progetto;

h) per i progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione mantenere la proprietà dei prototipi, risultato del progetto finanziato, e conservarli presso la sede dell'impresa e comunque sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, ai fini dei controlli, fatto salvo quanto previsto all'art. 27, comma 9;

i) per i progetti di ricerca e sviluppo presentare la rendicontazione della spesa certificata ai sensi dell'art. 30;

j) rispettare le tempistiche previste, in particolare la presentazione della rendicontazione entro i termini previsti all'art. 31, fatte salve le proroghe autorizzate dall'Ufficio competente;



k) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on-line previsti dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, art. 1, commi 125-129;

l) conservare presso i propri uffici, per 5 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità dell'Ufficio competente;

m) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'art. 34;

n) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

o) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 27 e 28;

p) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, commi 2 e 3.

#### Art. 34.

##### *Vincolo di stabilità delle operazioni*

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per tre anni per le PMI e cinque anni per le grandi imprese decorrenti dalla data di conclusione per i progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione e dalla data di presentazione della rendicontazione per i progetti di industrializzazione e per le iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali.

2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al registro delle imprese;

b) sede o unità produttiva attiva nel territorio regionale;

c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;

d) appartenere ai settori del manifatturiero e terziario, salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell'attività e dell'occupazione;

e) per i progetti di industrializzazione e l'acquisizione di marchi, brevetti e altri attivi immateriali, non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo e mantenere i beni materiali all'interno del territorio regionale. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro il periodo del vincolo, previa richiesta di autorizzazione all'Ufficio competente. I beni acquisiti in sostituzione non possono essere oggetto di contributi pubblici.

3. Per i progetti di industrializzazione finanziati con aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5, l'impresa deve mantenere l'investimento all'interno delle aree 107.3.c) della regione per almeno tre anni dalla rendicontazione e non deve effettuare una delocalizzazione al di fuori delle aree 107.3.c) nei due anni successivi alla rendicontazione.

4. Per i progetti di industrializzazione le imprese, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 3/2015, non devono delocalizzare la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo medesimo, pena la revoca dello stesso.

5. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al regolamento, da trasmettere all'Ufficio competente dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.

6. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, l'Ufficio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 5, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.

8. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 comporta in ogni caso la decurtazione della maggiorazione dell'intensità d'aiuto indicata nell'avviso e il recupero del contributo non spettante.

9. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 comporta la revoca totale della concessione e il recupero del contributo.

#### CAPO XIV

##### VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

#### Art. 35.

##### *Controlli e ispezioni*

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere del Comitato tecnico in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

3. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. Le certificazioni della spesa sono oggetto di controllo a campione.

#### Art. 36.

##### *Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione*

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario oppure per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora:

a) il progetto sia stato avviato prima della presentazione della domanda o successivamente al termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione o della concessione del contributo, ai sensi dell'art. 26, comma 3, fatta salva la proroga del termine autorizzata dall'Ufficio competente ai sensi dell'art. 26, comma 6;

b) alla data di avvio del progetto, non risulti l'iscrizione al Registro imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 4;

c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine ultimativo assegnato dall'Ufficio competente ai sensi dell'art. 31, comma 7;

d) per i progetti di ricerca e sviluppo la dichiarazione concernente la certificazione delle spese rendicontate non sia presentata, ai sensi dell'art. 30;

e) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'art. 32, comma 1, sia negativo oppure la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4;

f) su espresso parere del Comitato tecnico, l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosti significativamente da quello ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'art. 32, commi 4 e 5;

g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 7;

h) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti, ai sensi dell'art. 27, comma 8;

i) per i progetti di ricerca e sviluppo la modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione, comporti in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione, ai sensi dell'art. 27, comma 10, lettera a);



j) i progetti di ricerca e sviluppo non siano stati realizzati in forma collaborativa secondo le modalità previste all'art. 7, comma 3, ai sensi dell'art. 27, comma 11, lettera b);

k) i progetti di innovazione realizzati da grandi imprese non siano stati realizzati in forma collaborativa secondo le modalità previste all'art. 10, comma 2, lettera b), ai sensi dell'art. 27, comma 11, lettera b);

l) per i progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione non sia mantenuta la proprietà dei prototipi e non siano conservati presso la sede dell'impresa e comunque sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, nel caso in cui le spese concernenti i prototipi non siano direttamente identificabili, ai sensi dell'art. 27, comma 9;

m) per gli aiuti concessi in esenzione ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'art. 32, comma 3, lettera h);

n) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'art. 28;

o) per i progetti di industrializzazione in caso di inosservanza dell'obbligo di non delocalizzare la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'art. 34, comma 9.

3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 34, commi 1 e 2, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'art. 34, comma 7.

4. Per i progetti di industrializzazione, qualora non sia rispettato il vincolo di cui all'art. 34, comma 3, il contributo è rideterminato con la decurtazione della maggiorazione dell'intensità d'aiuto prevista per gli aiuti a finalità regionale e recuperato per la parte non spettante.

5. La concessione del contributo è revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

6. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on-line previsti dalla legge n. 124/2017, art. 1, commi 125-129 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera k), si applicano le sanzioni previste dal comma 125-ter della medesima norma.

7. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione nonché di rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

8. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere

#### CAPO XV

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 37.

##### Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel regolamento, nonché alla legge regionale n. 7/2000.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) per i progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione non si applica l'art. 31 della legge regionale n. 7/2000.

3. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### Art. 38.

##### Abrogazioni

##### 1. Sono abrogati:

a) il regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260;

b) il regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how) emanato con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2007, n. 360;

c) il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 emanato con decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2015, n. 109;

d) il regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2015, n. 161.

#### Art. 39.

##### Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento relativi alle domande di contributo presentate a valere sui regolamenti di cui all'art. 38 continuano a trovare applicazione le disposizioni ivi previste.

#### Art. 40.

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

22R00170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 luglio 2021, n. 117/Pres..

**Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2021, n. 31)

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo





per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;

Visto l'articolo 1, comma 255, della citata legge 30 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che, all'articolo 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare è pari ad euro 23.856.763,00;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 62/BIL del 3 aprile 2020 con il quale sono state riassegnate le residuali disponibilità di competenza al 31 dicembre 2019, pari a euro 44.457.899,00, sul capitolo di spesa 861, per l'esercizio finanziario 2020;

Considerato che la situazione di profondo disagio sociale ed economico che si è verificata nel corso della fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che continuerà a produrre effetti anche nelle fasi successive, nonché le evidenti ripercussioni di natura socio-economica che colpiscono, principalmente, i soggetti in situazione di particolare fragilità, rendono prioritario e necessario intervenire a sostegno, nell'immediato, della figura del *caregiver* familiare, così come individuata dall'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal sopra citato articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, per interventi a carattere sperimentale anche tenuto conto della contingente situazione emergenziale;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020 recante «Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare per gli anni 2018-2019-2020» e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2021;

Atteso che il suddetto decreto ripartisce le risorse del Fondo alle Regioni che devono utilizzarle per interventi di sostegno destinati al *caregiver* familiare, dando priorità alle fattispecie indicate all'articolo 1, comma 2 e di seguito riportate:

ai *caregiver* di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'articolo 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3, del medesimo decreto;

ai *caregiver* di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali;

a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del *caregiver* con la persona assistita;

Considerato che alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono destinate risorse per il triennio 2018-2019-2020 pari a euro 1.591.731,63, come indicato negli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 27 ottobre 2020;

Visto l'articolo 3 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020 dove è previsto che:

le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione socio-sanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver*, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;

il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle Regioni le risorse a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione, la tipologia degli interventi, nonché la eventuale compartecipazione finanziaria;

la richiesta va inviata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*, corredata da una scheda concernente il piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi;

il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna Regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalità previste dal medesimo decreto;

le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia; l'eroga-



zione agli ambiti territoriali è comunicata al Dipartimento per le politiche della famiglia entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse;

il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati; a tal fine, le Regioni sono tenute a comunicare tutti i dati necessari al monitoraggio secondo le modalità indicate dalla medesima struttura e s'impegnano, in particolare, a comunicare gli interventi realizzati, i trasferimenti effettuati e le attività finanziate a valere sulle risorse loro destinate;

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale» e in particolare:

l'articolo 2, comma 1 che stabilisce che la Regione e gli enti locali garantiscono i diritti e le opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie;

l'articolo 2, comma 6 nel quale si prevede che la Regione riconosce, promuove e sostiene, tra l'altro, l'autonomia e la vita indipendente delle persone, con particolare riferimento al sostegno alla domiciliarità, nonché il valore e il ruolo delle famiglie che svolgono compiti di cura adottando iniziative di reciprocità e di auto-aiuto all'interno dei nuclei familiari;

l'articolo 6, comma 1 dove si dispone che il sistema integrato dei servizi fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso, tra l'altro, apposite misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e il sostegno delle responsabilità familiari;

l'articolo 43, comma 2 che impegna la Regione a sostenere, tra l'altro, le famiglie che danno accoglienza e aiuto a persone in difficoltà, tra cui anziani e disabili, attraverso attività formative e di consulenza, nonché agevolazioni economiche;

l'articolo 46 che stabilisce che la Regione tutela le persone con disabilità sostenendo, tra l'altro, le famiglie che hanno al proprio interno persone disabili, con la promozione di forme di auto-mutuo aiuto;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 «Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006», con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo I del Titolo II in materia di assistenza e integrazione socio-sanitaria;

Atteso che il modello assistenziale descritto nel suddetto Capo I garantisce, tra l'altro, percorsi assistenziali socio-sanitari integrati alle persone con bisogni complessi, prioritariamente realizzati nei contesti naturali di vita sulla base di progetti personalizzati elaborati da apposite équipe con il coinvolgimento della persona, della sua famiglia e di coloro che si prendono cura dell'assistito;

Considerato che le politiche regionali a favore della domiciliarità attuate nel corso degli anni hanno portato a un sistema di welfare ben radicato sul territorio, anche grazie alle misure di sostegno indiretto sostenute da risorse nazionali, tramite il Fondo per le non autosufficienze, e

regionali, con particolare riferimento al Fondo per l'autonomia possibile (FAP), di cui all'articolo 41, della legge regionale 6/2006, al quale continuano ad afferire persone non autosufficienti che spesso vengono collocate in lista d'attesa, si ritiene, in questa prima fase di applicazione del decreto ministeriale, di destinare in via prioritaria gli interventi economici ivi previsti ai *caregiver* familiari residenti in regione, che assistono persone non autosufficienti che non siano già beneficiarie di specifici contributi regionali a sostegno della domiciliarità;

Ritenuto quindi che la valorizzazione delle attività di cura e di assistenza del *caregiver* familiare debba inserirsi nel contesto di presa in carico delle persone non autosufficienti secondo il modello descritto nel Titolo II, Capo I della legge regionale 22/2019, con il riconoscimento del ruolo del *caregiver* all'interno del progetto personalizzato quale componente essenziale a sostegno del budget personale di progetto;

Atteso che, in esecuzione dell'*iter* previsto dal citato articolo 3 del decreto ministeriale 27 ottobre 2020, con nota n. 8222-P del 16 marzo 2021 l'amministrazione regionale ha inviato al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri specifica richiesta di erogazione delle risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, corredata dalla documentazione espressamente prevista;


Vista al riguardo la deliberazione della Giunta regionale n. 454 del 26 marzo 2021 e il relativo allegato recante «Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 2020»;

Ritenuto, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3.3 delle succitate linee di indirizzo e di programmazione, in relazione ai bisogni maggiormente rappresentati sul territorio regionale, di dare priorità anche ai *caregiver* di persone che non hanno avuto accesso alle strutture semiresidenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;

Considerato che, al fine di dare concreta attuazione alle predette linee di indirizzo che prevedono la concessione di incentivi, è necessario avviare l'*iter* di approvazione di apposito regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Dato atto che, allo scopo, è stata adottata la deliberazione n. 866 del 4 giugno 2021, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)» ed è stato avviato l'*iter* di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili (Consulta);

Visto il parere favorevole espresso dalla Consulta in data 16 giugno 2021 con nota prot. n. 319/2021; Visto il parere favorevole espresso dal CAL con deliberazione di cui all'estratto verbale n. 20/2021, riferito alla riunione n. 11 del 21 giugno 2021;



Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1041 del 2 luglio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).**

(Omissis).

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di trasferimento e di utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 e in conformità al decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020 (Decreto recante i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare per gli anni 2018-2019-2020, legge 27 dicembre 2017, n. 205), di seguito Fondo *caregiver*).

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per *caregiver* familiare, in conformità all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

2. Il *caregiver* familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, cura e assiste la persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza, anche avvalendosi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.

Art. 3.

*Destinatari*

1. Sono destinatari degli interventi economici di cui al presente regolamento i *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, che si prendono cura in ambiente domiciliare di persone residenti in Friuli-Venezia Giulia.

2. Il beneficio può essere riconosciuto ad un solo *caregiver* familiare per ogni assistito.

3. La persona assistita, direttamente o tramite coloro che su di essa esercitano forme di tutela legalmente riconosciute, deve essere consenziente nei confronti del lavoro di cura e assistenza del *caregiver* familiare.

Art. 4.

*Modalità di riparto*

1. La Regione ripartisce le risorse afferenti al Fondo *caregiver*, sulla base della popolazione residente in ogni Ambito territoriale, in via anticipata in un'unica soluzione agli Enti Gestori del Servizio sociale dei Comuni (EEGG) di cui all'articolo 18, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

*Accesso e ammissibilità*


1. Le risorse afferenti al Fondo *caregiver* costituiscono un ulteriore strumento a disposizione dei servizi territoriali che, nella loro attività di presa in carico delle persone non autosufficienti, promuovono la valorizzazione della centralità della persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto familiare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), e, in quest'ambito, riconoscono e favoriscono la figura del *caregiver* familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, coinvolgendolo nella definizione del progetto personalizzato della persona assistita.

2. Il riconoscimento della figura del *caregiver* familiare, al fine dell'attribuzione del beneficio economico, prevede modalità di accesso e di presa in carico integrata della persona assistita da parte del Servizio Sociale dei Comuni, con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in *équipe* e il cui esito orienta l'elaborazione del progetto personalizzato nel quale è definito il ruolo del *caregiver* quale componente del budget personale di progetto.

3. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020, i competenti servizi territoriali di Ambito utilizzano le risorse trasferite dalla regione per interventi di sollievo e sostegno destinati al *caregiver* familiare, dando priorità:

a) ai *caregiver* di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3 del decreto medesimo;

b) ai *caregiver* di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;





c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del *caregiver* con la persona assistita.

4. È considerata prioritaria in relazione ai bisogni maggiormente rappresentati sul territorio regionale anche la seguente tipologia:

*caregiver* di persone che non hanno avuto accesso alle strutture semiresidenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione.

5. In relazione alle tipologie di cui ai commi 3 e 4 sono in ogni caso considerati prioritari nell'ammissione agli interventi economici di cui al presente regolamento i *caregiver* familiari che assistono persone che non beneficiano dei seguenti contributi a sostegno della domiciliarità, ivi comprese quelle già prese in carico dai servizi territoriali e in lista d'attesa per il FAP:

a) Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006;

b) Cosiddetto «Fondo gravissimi» di cui ai commi 72-74 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009);

c) Cosiddetto «Fondo SLA» di cui alla Delibera della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 2376.

6. In caso di risorse non spese dagli EEGG entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, possono accedere agli interventi economici anche i *caregiver* familiari non appartenenti alle tipologie di cui ai commi 3 e 4, nonché, in via residuale, i *caregiver* familiari di persone che beneficiano dei contributi di cui al comma 5.

7. In caso di esaurimento delle risorse il servizio di Ambito territoriale competente può predisporre apposita lista d'attesa, dando comunque priorità ai *caregiver* di coloro che non beneficiano dei contributi di cui al comma 5, sulla base dell'ordine cronologico di presa in carico.

8. La soglia di ammissibilità al beneficio è un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del *caregiver* destinatario del contributo di 30.000,00 euro.

#### Art. 6.

##### *Decorrenza, durata, misura e modalità di erogazione e monitoraggio dei progetti*

1. Il contributo economico, nel limite delle risorse disponibili, decorre dal primo giorno del mese successivo alla predisposizione del progetto personalizzato e viene corrisposto mensilmente in via posticipata.

2. Ai *caregiver* familiari è riconosciuto un contributo a sollievo e a supporto dell'attività definita nel progetto personalizzato di 300 euro mensili, per la durata stabilita nel progetto medesimo, per un massimo di dodici mesi.

3. Trattandosi di attività eseguita direttamente dai *caregiver* familiari il contributo non è soggetto a rendicontazione; in relazione all'attuazione del progetto il servizio di Ambito competente esercita funzioni di monitoraggio e di verifica con riferimento agli obiettivi ivi definiti.

4. Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti servizi di Ambito accertino situazioni di carattere personale del *caregiver* o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare previsto nel progetto personalizzato.

5. Il contributo economico decade inoltre nel momento in cui la persona assistita diventa beneficiaria di uno dei contributi a sostegno della domiciliarità di cui all'articolo 5, comma 5, fatta salva la condizione di disponibilità di risorse di cui all'articolo 5, comma 6; in tal caso il beneficio può essere mantenuto, nei limiti di tale disponibilità e della durata di cui al comma 2.

6. In tutti i casi di decadenza, l'eventuale quota di contributo ancora dovuta viene calcolata pro quota giornaliera.

#### Art. 7.

##### *Dichiarazione di utilizzo e debiti informativi*

1. La dichiarazione di utilizzo è effettuata dagli EEGG ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020 sull'obbligo di comunicazione da parte delle regioni di tutti i dati necessari al monitoraggio degli interventi realizzati, la dichiarazione di utilizzo è corredata da apposita relazione nella quale sono specificati il numero dei progetti e dei finanziamenti attivati distinti per tipologia dei *caregiver* familiari beneficiari di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5.

#### Art. 8.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente:* FEDRIGA

22R00171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 luglio 2021, n. 119/Pres..

**Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, n. 166/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 4 agosto 2021)*

#### IL PRESIDENTE

Visti i regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il «pacchetto igiene», che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

il regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Viste le linee guida regionali applicative del regolamento CE n. 852/2004 e del regolamento CE n. 853/2004 approvate, rispettivamente, con la deliberazione giunta n. 3160/2006 e n. 2564/2009;

Dato atto che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;



Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede che «Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria.»;

Visto il proprio decreto n. 0166/Pres. del 14 luglio 2011, con cui è stato emanato il regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione del su citato art. 8, comma 41, della legge regionale n. 22/2010;

Visti i propri decreti n. 044/Pres. del 21 marzo 2014, n. 0185/Pres. del 12 settembre 2018 e n. 022/Pres. dell'11 febbraio 2020, con i quali sono state apportate talune modifiche al sopracitato regolamento di riferimento per l'attività delle malghe aderenti al progetto Piccole produzioni locali, progetto sviluppato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico delle Venezie, che tiene conto dei principi di flessibilità e proporzionalità per consentire la produzione di alimenti sicuri senza un carico burocratico eccessivo;

Visto il testo del «regolamento recante modifiche al regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta dei prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 944 del 18 giugno 2021;

Decreta:

1. È emanato, il «regolamento recante modifiche al regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE, PREPARAZIONE E VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI TIPICI DI MALGA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 41, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 22 (LEGGE FINANZIARIA 2011) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 LUGLIO 2011 N. 0166/PRES.

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento dispone modifiche al regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 166/Pres.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 166/2011*

1. Nel comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 166/2011 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

*Visto, il Presidente:* FEDRIGA

22R00172

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 43.

**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di servizi ordinati in somma urgenza nell'esercizio 2020 e per i quali non è stato assunto impegno di spesa entro l'esercizio stesso, articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 100 del 1° dicembre 2021).*


IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).



## IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario dare copertura finanziaria per complessivi euro 91.651,36 per l'acquisizione di servizi ordinati e non coperti durante l'esecuzione dell'intervento in somma urgenza di ripristino della capacità di contenimento idraulico in destra idraulica del fiume Arno, sul lungarno Diaz a Valle del Ponte alle Grazie nella città di Firenze, nell'anno 2020, realizzato nell'ambito della gestione del Commissario delegato ex Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile del 17 dicembre 2019, n. 622;

2. È pertanto necessario, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di servizi ordinati in somma urgenza nell'esercizio 2020 e per i quali non è stato assunto impegno di spesa nell'esercizio 2020 per la somma complessiva di euro 91.651,36;

3. Al fine di consentirne l'immediata applicazione è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del I a Regione Toscana;

Approva la presente legge:

## Art. 1.

*Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di servizi e lavori ordinati in somma urgenza nell'esercizio 2020 e per i quali non è stato assunto impegno di spesa entro l'esercizio stesso*

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Toscana, per il valore complessivo di euro 91.651,36, derivante da acquisizione di servizi ordinati in somma urgenza nell'esercizio 2020 e per i quali non è stato assunto impegno di spesa entro l'esercizio stesso.

## Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in un importo complessivo pari a euro 91.651,36, si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente sulla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 novembre 2021

GIANI

(*Omissis*).

22R00164

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2021, n. 44.

**Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 101 del 1° dicembre 2021*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;


Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della legge regionale n. 60/2000 e della legge regionale n. 45/2005. Modifiche alla legge regionale n. 61/2012);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);





Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);

Vista la legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Modifiche alla legge regionale n. 73/2005 e alla legge regionale n. 19/2019);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani);

Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana);

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023);

Considerato quanto segue:

1. È necessario che gli oneri a copertura dei costi del Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica della Regione Toscana (SIERT) siano versati direttamente alla Regione;

2. Per una serie di interventi regionali collegati alle tematiche della mobilità e delle infrastrutture è necessario procedere alla rimodulazione di un'annualità delle misure finanziarie previste, in relazione all'aggiornamento dei cronoprogrammi delle attività e alle esigenze connesse alla realizzazione dei lavori e per liberare risorse non spendibili nell'anno 2021;

3. È necessario rimodulare l'intervento economico per la realizzazione di un impianto dissalatore nell'Isola d'Elba per i ritardi derivanti dal contenzioso amministrativo pendente sulla materia;

4. Entro la fine del 2021 dovranno essere definiti tutti gli investimenti da realizzare con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel 2022 la Regione potrà completare la programmazione con le ulteriori risorse regionali messe a disposizione, risorse indispensabili per dare attuazione alla riforma della sanità territoriale che è obiettivo del PNRR, ma che con i fondi del *Recovery Fund* non può essere completata. Si rendono perciò necessari dei movimenti contabili sia di integrazione dei fondi per il 2021, sia di rimodulazione sull'annualità 2022;

5. È necessario rimodulare l'allocazione in bilancio del contributo regionale per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico rispetto alla modifica del cronoprogramma dell'intervento, di cui all'accordo di programma tra Regione Toscana e Scuola superiore universitaria Sant'Anna, in particolare per far fronte a criticità dovute a uno scostamento tra il costo dell'opera stimato con il progetto definitivo e il costo stimato con l'esecutivo, che hanno comportato la necessità di approfondimenti tecnici e, di conseguenza, il mancato inizio dei lavori;

6. È necessario far slittare al 2022 le risorse impegnate attualmente previste per l'anno 2021 per gli interventi integrati per l'abbattimento delle emissioni climateranti in ambito urbano, visto lo stato di realizzazione e di rendicontazione dei progetti finanziati i cui lavori attualmente sono ancora in fase di aggiudicazione;


7. A causa dello slittamento della previsione di alcune spese non ancora impegnate, è necessario lo spostamento di risorse dall'annualità 2021 all'annualità 2022, per cui si rende necessaria la modifica degli stanziamenti complessivi destinati agli interventi per i danni causati da episodi meteorologici verificati nel mese di novembre 2019, a cui hanno fatto seguito due diverse dichiarazioni di stato di emergenza regionale;

8. Al fine di garantire coerenza e razionalità al quadro complessivo di intervento in merito agli investimenti da effettuare a valere su risorse regionali, tenendo conto della sospensione in attesa della definizione della programmazione PNRR, è opportuno procedere a rimodulare l'importo di spesa autorizzato per gli anni 2021 e 2022 quale sostegno regionale ad interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie, e ridurre l'onere per investimenti attualmente sostenuto dai bilanci delle aziende unità sanitarie locali (USL);

9. Relativamente all'assegnazione di contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano, da una ricognizione dello stato dei lavori risulta erogabile nell'annualità 2021 solo l'anticipo del 50 per cento degli impegni giuridicamente vincolanti assunti all'avvio dei lavori effettivi ed un ritardo nella relativa conclusione consiglia il posticipo dell'erogazione del saldo all'annualità 2022;

10. In relazione ad alcuni interventi previsti dalla legge regionale n. 31/2021 e oggetto di attenzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è necessario, in adempimento di un impegno formale assunto dal Presidente della Giunta regionale, inserire la precisazione che gli interventi in questione sono attuati in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

11. Le risorse stanziare per l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti e la promozione delle filiere dell'economia circolare finalizzate al riciclo del rifiuto per il triennio 2021 - 2023 devono essere rimodulate in quanto, ad oggi, uno dei tre ambiti territoriali ottimali (ATO) non ha ancora definitivamente concluso le operazioni di assegnazione e, per quanto riguarda gli altri due, per alcuni degli interventi le rendicontazioni finali delle spese complessivamente sostenute saranno completate solo entro i primi mesi del 2022, quando sarà possibile erogare il saldo dovuto;



12. Da una ricognizione per verificare il rispetto dei cronoprogrammi presentati in sede di partecipazione all'avviso pubblico, è emerso che gli stessi soggetti si trovano complessivamente in ritardo rispetto alle tempistiche comunicate in sede di presentazione delle domande di contributo finalizzato a realizzare interventi di conservazione, recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione delle sedi storiche e di pregio di proprietà degli enti locali;

13. Da una ricognizione per verificare il rispetto dei cronoprogrammi presentati in sede di partecipazione all'avviso pubblico per i contributi finalizzati a sostegno della valorizzazione di un complesso degli edifici denominato «mura storiche», è emerso che gli stessi soggetti si trovano complessivamente in ritardo rispetto alle tempistiche comunicate in sede di presentazione delle domande di contributo. Questo aspetto non garantisce l'erogazione delle risorse impegnate nel 2021 e consiglia tecnicamente una nuova assunzione dell'impegno 2021 complessivo nell'annualità 2022, in coerenza con quanto previsto per la corretta esigibilità della spesa;

14. La situazione patrimoniale della Fondazione Orchestra Regionale Toscana (ORT) si è aggravata a seguito dei mancati incassi derivanti dalla sospensione delle attività di spettacolo, per tutto il periodo 2020 - 2021, dovuta alla chiusura dei teatri in ragione delle limitazioni imposte a livello sanitario dal Governo nazionale per evitare il diffondersi dei contagi da pandemia da COVID-19. Ciò non consente, nell'immediato, di far fronte alla prevista restituzione dell'anticipazione della quota di fondo di anticipazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 21/2010. È quindi opportuno consentire alla Fondazione ORT una rateizzazione su un triennio, subordinandone l'attivazione alla presentazione di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione;

15. È opportuno assegnare un contributo a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, annualità 2021;

16. È necessario un finanziamento al Comune di Empoli per il miglioramento strutturale e sismico del ponte sul fiume Orme nel tratto urbano e comunale della SS67 Tosco-romagnola, in relazione al transito di mezzi pesanti dovuto alla presenza di importanti insediamenti industriali;

17. La Regione vuole favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, nel rispetto di quanto determinato dalla normativa vigente in materia, sostenendo la restituzione alla comunità del patrimonio sottratto alle mafie, quali strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà ed inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile ed inclusivo e, a tal fine, è necessario sperimentare, anche in prospettiva dell'adozione di più complesse normative sul tema dei beni confiscati, forme di sostegno agli enti locali che sono destinatari di detti beni. La disciplina deve essere commisurata alle caratteristiche dei beni, compresa l'imprevedibilità della data di assegnazione, della consistenza dei beni medesimi e degli interventi necessari al ripristino della funzionalità o alla futura destinazione a fini sociali o istituzionali e, pertanto, più che fondarsi su criteri predeterminati, deve favorire l'affiancamento da

parte della Regione agli enti locali destinatari mediante stipula di specifico accordo, anche di diverso contenuto per ciascun ente, sulle modalità di assegnazione del contributo e di rendicontazione dell'intervento;

18. È necessario rimodulare gli interventi in corso sulla Tenuta di Suvignano, bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato a Ente terre regionali toscane;

19. È opportuno concedere un contributo per concorrere alla spesa necessaria per la realizzazione di un nuovo immobile, o la ristrutturazione di un idoneo immobile già esistente, dove ospitare la nuova articolazione territoriale di servizi sanitari e altri servizi individuati dall'amministrazione comunale di Palazzuolo sul Senio;

20. È opportuno concedere al Comune di Bucine un contributo straordinario per l'anno 2021 per interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio sede della residenza sanitaria assistita (RSA) Fabbri Bicoli, situata nel medesimo comune, e per l'effettuazione delle attività di vigilanza presso la stessa;

21. È opportuno modificare la legge regionale n. 83/2012 specificando che la spesa per il personale dei gruppi consiliari, determinata attraverso l'applicazione del parametro omogeneo individuato dalla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 12 dicembre 2012, repertorio atti n. 235/CSR, possa essere aggiornata, anche nel corso della legislatura, solo nel caso siano intervenuti rinnovi e modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale;

22. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

### Capo I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

#### Art. 1.

*Tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici. Modifiche all'art. 23-septies della legge regionale n. 39/2005*

1. Il comma 1-*quinquies* dell'art. 23-*septies* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:

«1-*quinquies*. Il contributo di cui al comma 1-*bis* è corrisposto alla società ARRR S.p.a. e gli oneri di cui al comma 1-*ter* sono versati alla Regione, secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*.».

2. Dopo il comma 1-*quinquies* dell'art. 23-*septies* della legge regionale n. 39/2005 è aggiunto il seguente:

«1-*sexies*. L'ammontare degli oneri di cui al comma 1-*ter* è determinato tra un minimo di 5,00 e un massimo di 30,00 euro.».



3. Dopo il comma 1-*sexies* dell'art. 23-*septies* della legge regionale n. 39/2005 è aggiunto il seguente:

«1-*septies*. Per le annualità 2021 e 2022 l'ammontare degli oneri dovuti ai sensi del comma 1-*ter* è determinato nella misura di 5,00 euro.»

4. Dopo il comma 1-*septies* dell'art. 23-*septies* della legge regionale n. 39/2005 è aggiunto il seguente:

«1-*octies*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto al comma 1-*ter* sono stimate in euro 5.000,00 per l'annualità 2021 ed in euro 45.000,00 annue a partire dall'anno 2022 e sono imputate alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" della parte entrata del bilancio regionale.»

#### Art. 2.

##### *Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 86/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: «dal 2021 al 2040» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2022 al 2041».

2. Al comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023», e le parole: «2020 - 2022, annualità 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021 - 2023, annualità 2022 e 2023».

3. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 le parole: «dal 2023 al 2040» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024 al 2041».

#### Art. 3.

##### *Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 26-*bis* della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: «dal 2021 al 2040» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2022 al 2041».

2. Al comma 3 dell'art. 26-*bis* della legge regionale n. 82/2015 le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023», e le parole: «2020 - 2022, annualità 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021 - 2023, annualità 2022 e 2023».

3. Al comma 4 dell'art. 26-*bis* della legge regionale n. 82/2015 la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2024» e la parola: «2040» è sostituita dalla seguente: «2041».

#### Art. 4.

##### *Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 77/2017*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017 le parole: «2021 - 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022 - 2023».

3. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017 le parole «nel biennio 2021 - 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2022».

4. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017 le parole: «2.900.000,00 per l'anno 2021 e di euro 4.300.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «2.900.000,00 per l'anno 2022 e di euro 4.300.000,00 per l'anno 2023» e le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023».

5. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017 le parole: «75.000,00 per l'anno 2021 e di euro 25.000,00» sono sostituite dalla seguente: «100.000,00», e le parole «2021 e» sono soppresse.

#### Art. 5.

##### *Dissalatore dell'Elba. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 73/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: «triennio 2019 - 2021» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2019 - 2022».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 2.500.000,00, si fa fronte, rispettivamente:

*a*) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021;

*b*) per euro 500.000,00 per l'anno 2022 con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023.»

#### Art. 6.

##### *Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 73/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 73/2018 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».

2. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 73/2018 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022» e le parole «2019 - 2021, annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2021 - 2023, annualità 2022».





## Art. 7.

*Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 19/2019*

1. Al comma 1 e al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021):

a) la parola: «223.134.804,54» è sostituita dalla seguente: «276.134.804,54»;

b) la parola: «71.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «104.000.000,00»;

c) la parola: «40.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «60.000.000,00».

2. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 la parola: «202» è sostituita dalla seguente: «2021».

## Art. 8.

*Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 65/2019*

1. Al comma 1 e al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021), le parole: «l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2022».

2. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 65/2019 le parole: «annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2022».

## Art. 9.

*Collegamento ferroviario Collesalvetti-Vada e by pass di Pisa. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 65/2019*

1. Al comma 1 e al comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 65/2019 le parole: «l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2022».

2. Al comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 65/2019 le parole: «annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2022».

## Art. 10.

*Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FI-PI-LI con l'AlI. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 65/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 65/2019 le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2021 - 2022».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 65/2019 è sostituita dalla seguente:

«b) fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2021 e di euro 50.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021 e 2022.».

## Art. 11.

*Contributo straordinario alla Scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 65/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 65/2019 le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022 - 2023».

2. Il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 65/2019 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per il biennio 2022 - 2023, ripartiti in euro 500.000,00 per l'anno 2022 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2022 e 2023.».

## Art. 12.

*Interventi integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 79/2019*

1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), è sostituito dal seguente:

«4. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 5.000.000,00, ripartiti in euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte:

a) con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;


b) con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2022.».

## Art. 13.

*Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 79/2019*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 79/2019, la parola: «10.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «9.968.433,14».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 79/2019, la parola: «5.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «5.031.566,86».



3. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 79/2019 è sostituito dal seguente:

«4. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) per l'importo di euro 15.000.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022;

b) per l'importo di euro 9.968.433,14 per l'anno 2021 e di euro 5.031.566,86 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023.».

#### Art. 14.

*Acquisto immobili della AOU Meyer.  
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 79/2019*

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 79/2019 la parola: «20.342.900,00» è sostituita dalla seguente: «18.942.900,00».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 79/2019 le parole: «12.842.900,00 per il 2021» sono sostituite dalle seguenti: «11.442.900,00 per il biennio 2021 - 2022».

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 79/2019 le parole: «12.842.900,00 per il 2021» sono sostituite dalle seguenti: «11.442.900,00 per il biennio 2021- 2022, di cui euro 3.026.129,31 per l'anno 2021 ed euro 8.416.770,69 per l'anno 2022», e dopo le parole «annualità 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 2022».

#### Art. 15.

*Contributi straordinari sulla viabilità locale per l'anno 2021. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 79/2019*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 79/2019, le parole: «euro 250.000,00 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 81.415,06 per l'anno 2021 e di euro 168.584,94 per l'anno 2022».

2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 79/2019 è sostituito dal seguente:

«4. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettere a) e b), pari a complessivi euro 331.415,06 per l'anno 2021 e di euro 168.584,94 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021 e 2022.».

#### Art. 16.

*Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 79/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 79/2019, le parole: «100.000,00 per l'anno 2021 e 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «300.000,00 per l'anno 2022 e di euro 200.000,00 per l'anno 2023».

2. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 79/2019 le parole: «100.000,00 per l'anno 2021 e 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «300.000,00 per l'anno 2022 e di euro 200.000,00 per l'anno 2023», e dopo le parole «2021 - 2023» sono aggiunte le seguenti: «, annualità 2022 e 2023».

#### Art. 17.

*Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 79/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 79/2019 le parole: «250.000,00 per l'anno 2020 e per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «500.000,00 per il triennio 2020 - 2022».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 79/2019 le parole: «per euro 250.000,00 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per euro 90.000,00 per l'anno 2021 e per euro 160.000,00 per l'anno 2022».

#### Art. 18.

*Contributo alla Fondazione Festival Pucciniano.  
Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 93/2020*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Modifiche alla legge regionale n. 73/2005 e alla legge regionale n. 19/2019), è inserito il seguente:

«3-bis. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.».

#### Art. 19.

*Interventi stradali asse suburbano di Lucca.  
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 97/2020*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), le parole: «triennio 2021 - 2023» sono sostituite dalle seguenti: «biennio 2022 - 2023».

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 97/2020, le parole: «euro 300.000,00 per il 2021, euro 3.700.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.000.000,00».

#### Art. 20.

*Contributo alla Provincia di Grosseto per SP 95 «Sforzesca». Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 97/2020*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 97/2020 le parole: «euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «100.000,00 per l'anno 2021 e di euro 900.000,00 per l'anno 2022».



## Art. 21.

*Interventi sulla viabilità nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 97/2020*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 97/2020 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 97/2020 le parole: «annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2022».

## Art. 22.

*Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 97/2020*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 97/2020 le parole: «2021 - 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022 - 2023».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 97/2020 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 1.500.000,00 per il 2022 ed euro 2.400.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2022 e 2023.».

## Art. 23.

*Collegamento tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la viabilità locale nel Comune di Borgo a Mozzano. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 97/2020*

1. Al comma 1 e al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 97/2020 le parole: «l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2022».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 97/2020 le parole: «annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2022».

## Art. 24.

*Contributi finalizzati ad incentivare progetti di promozione della raccolta differenziata e dell'economia circolare. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 97/2020*

1. Il comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 97/2020 è sostituito dal seguente:

«6. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 3.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 200.000,00 per l'anno 2021, euro 400.000,00 per il 2022 ed euro 300.000,00 per il 2023, a copertura dei contributi di cui al comma 1, lettera a);

b) euro 449.666,67 per l'anno 2021, euro 950.333,33 per il 2022 ed euro 1.200.000,00 per il 2023, a copertura dei contributi di cui al comma 1 lettera b).».

## Art. 25.

*Patrimonio storico degli enti locali. Norma finanziaria. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 7/2021*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani), le parole: «euro 2.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 220.839,50 per l'anno 2021, di euro 4.779.160,50 per l'annualità 2022 e di euro 2.500.000,00 per l'anno 2023».

## Art. 26.

*Città murate. Norma finanziaria. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 8/2021*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana), le parole: «2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle parole: «4.000.000,00 per l'anno 2022 e di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023,» e dopo le parole: «previsione 2021 - 2023» sono aggiunte le seguenti: «annualità 2022 e 2023,».

## Art. 27.

*Coerenza con la normativa sugli aiuti di Stato. Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale n. 31/2021*

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023), è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Coerenza con la normativa sugli aiuti di Stato). — 1. Le misure di sostegno previste dagli articoli 12 e 16 sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il contributo di cui all'art. 13 è concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.».

## Art. 28.

*Rimborso del Fondo di anticipazione dello spettacolo concesso nell'anno 2021 a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana*

1. Per il riequilibrio della situazione patrimoniale creata a seguito della pandemia causata da COVID-19, la Fondazione Orchestra Regionale Toscana è autorizzata alla restituzione dell'anticipazione della somma complessiva di euro 1.405.026,22, percepita nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), previa valutazione positiva da parte della Giunta regionale di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione e in base a un piano di rateizzazione triennale articolato in ratei di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di euro 1.005.026,22 per l'annualità 2023.





2. Le entrate relative al piano di rateizzazione di cui al comma 1 sono stanziare, per l'importo di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di euro 1.005.026,22 per l'anno 2023, sulla Tipologia 300 «Riscossione crediti di medio-lungo termine» del Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» della parte entrata del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Agli oneri relativi all'operazione di concessione crediti autorizzata al comma 1 per l'importo complessivo di euro 1.405.026,22 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.

#### Art. 29.

##### *Contributo in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio*

1. Al fine di sostenere la regolare ripresa delle attività rinviate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo nella misura massima di euro 1.000.000,00, a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, anno 2021.

2. Il contributo viene erogato a seguito della valutazione positiva del programma dell'edizione 2021 della manifestazione e della congruità dell'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per euro 1.000.000,00 per l'anno 2021 con le risorse iscritte nella Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.

#### Art. 30.

##### *Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Empoli*

1. Per il miglioramento strutturale e sismico del ponte sul torrente Orme nel tratto urbano del Comune di Empoli della Strada Statale 67, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Empoli contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 490.000,00 per il 2022, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti interessati.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 490.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2022.

#### Art. 31.

##### *Contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata*

1. Gli enti locali cui sono stati trasferiti beni immobili confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) possono richiedere alla Regione contributi per interventi di investimento, finalizzati al recupero e alla ristrutturazione di immobili da utilizzare per finalità istituzionali o sociali, a norma dell'art. 48, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 159/2011. Per interventi di investimento si intendono quelli di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»). Tra le finalità sociali rientrano anche le azioni di promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica dei cittadini, nonché di promozione della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti locali destinatari dei beni di cui al comma 1 presentano alla Giunta regionale dichiarazione di interesse al conseguimento del contributo, evidenziando:

- a) lo stato di avanzamento del progetto di intervento e i tempi di realizzazione;
- b) la spesa prevista;
- c) l'eventuale compartecipazione dell'ente locale alla spesa;
- d) le somme eventualmente percepite, o che si prevede che saranno attribuite a norma dell'art. 48, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 159/2011 o a seguito di altri finanziamenti pubblici e privati;
- e) l'utilizzazione a cui il bene è destinato;
- f) l'eventuale svolgimento di processi partecipativi o di attività di co-programmazione o co-progettazione sugli interventi previsti o sulla loro utilizzazione;
- g) ogni ulteriore elemento stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10.

3. La Giunta regionale, previa istruttoria tecnica della direzione competente in materia di opere pubbliche, individua con propria deliberazione gli interventi che, tenuto conto degli elementi di cui al comma 2, sono da considerare prioritari nell'ambito delle risorse disponibili, e quelli che, per mancanza di elementi sufficienti di valutazione o per eccesso di spesa prevista, sono da considerare esclusi. L'intervento escluso può essere riproposto l'anno successivo, alle condizioni indicate dalla deliberazione della Giunta regionale.

4. Per gli interventi considerati prioritari, la Giunta regionale stipula con l'ente locale proponente uno specifico accordo che disciplina le modalità di assegnazione del contributo e di rendicontazione dell'intervento.

5. La Giunta regionale opera affinché anche gli interventi che, pur non essendo esclusi, non sono stati individuati come prioritari possano formare oggetto di accordi,



anche preliminari o parziali, finalizzati a consentirne la realizzazione nel corso dell'anno corrente o dell'anno immediatamente successivo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

6. La concessione del contributo è comunque subordinata, oltre al trasferimento del bene all'ente locale, all'accettazione da parte dell'ente locale affidatario della gestione di tutte le procedure amministrative relative al bene affidato e dell'assunzione delle eventuali spese di restituzione per equivalente di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 159/2011.

7. A conclusione dell'intervento di recupero e ristrutturazione, l'ente locale destinatario del contributo della Regione può gestire il bene direttamente o assegnarlo in concessione, a norma dell'art. 48, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 159/2011, ai soggetti ivi indicati, nonché agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

8. L'ente locale può modificare la destinazione del bene, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1. La modifica è comunicata alla Giunta regionale.

9. In caso di revoca della confisca, l'ente locale non è tenuto alla restituzione del contributo concesso dalla Regione. Detta disposizione si applica anche quando l'ente locale ottiene, in tutto o in parte, il recupero dell'incremento del valore del bene derivante dagli interventi effettuati.

10. La Giunta regionale detta le disposizioni operative per l'attuazione del presente articolo, e in particolare:

a) individua le strutture regionali competenti e gli adempimenti che devono essere svolti per la concessione dei contributi;

b) stabilisce le modalità per la definizione, la sottoscrizione e la gestione degli accordi di cui al comma 4;

c) stabilisce le modalità per l'eventuale revoca dei contributi concessi o liquidati, in conformità con quanto previsto dall'art. 98 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

11. Sulla base di quanto stabilito nell'accordo di cui al comma 4, la struttura regionale competente provvede all'adozione dei conseguenti atti di impegno e di liquidazione. Provvede alla revoca integrale del contributo concesso se non sono iniziati i lavori di recupero e ristrutturazione; provvede altresì alla revoca parziale per la somma già concessa o già liquidata che dalla rendicontazione non risulta pagata.

12. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l'anno 2022 e di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, cui si fronte con gli stanziamenti della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2022 e 2023.

13. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

## Art. 32.

### *Rimodulazione degli interventi sulla Tenuta di Suvignano*

1. Le risorse per gli interventi collegati alle azioni regionali di promozione della cultura della legalità da attuarsi presso la Tenuta di Suvignano, bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato a Ente terre regionali toscane, previste dall'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), e dall'art. 21, comma 2-bis, della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), possono essere destinate da Ente terre regionali toscane a progettazioni e realizzazioni unitarie, comunque comprensive degli interventi per i quali le direttive della Giunta regionale a Ente terre regionali toscane hanno già disposto la realizzazione mediante la società Agricola Suvignano S.r.l. A tal fine, acquisita la progettazione definitiva, la Regione provvede a completare il trasferimento integrale delle risorse a Ente terre regionali toscane.

2. Ente terre regionali toscane presenta il rendiconto delle spese sostenute entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con deliberazione della Giunta regionale detto termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi. In caso di spese inferiori alle risorse attribuite, si provvede a revocare le somme erogate e non rendicontate.

3. La Giunta regionale aggiorna le direttive a Ente terre regionali toscane in conformità alle previsioni del presente articolo.

## Art. 33.

### *Contributo per la realizzazione di un nuovo presidio nel Comune di Palazzuolo sul Senio*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 469.000,00 per l'anno 2021 per la ristrutturazione o realizzazione dell'immobile più adatto al trasferimento di attività sanitarie, unitamente ad altri servizi individuati dall'amministrazione comunale di Palazzuolo sul Senio.

2. Il contributo è così suddiviso:

a) euro 313.000,00 all'Azienda USL Toscana centro;

b) euro 156.000,00 al Comune di Palazzuolo sul Senio.

3. La concessione del contributo è subordinata alla stipulazione di un accordo di programma fra la Regione, il Comune di Palazzuolo sul Senio, l'Azienda USL Toscana centro e altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

4. Agli oneri per la realizzazione del presente articolo, pari a euro 469.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 07 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.



## Art. 34.

*Contributo straordinario al Comune di Bucine*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bucine un contributo straordinario per l'anno 2021 per la realizzazione di interventi manutenzione straordinaria dell'edificio sede della struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) Fabbri Bicoli, situata nel medesimo comune, e per l'effettuazione delle attività di vigilanza presso la stessa RSA.

2. Il contributo di cui al comma 1 è pari a complessivi euro 200.000,00 così ripartiti:

a) euro 120.000,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria;

b) euro 80.000,00 per l'attività di vigilanza.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

4. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte rispettivamente:

a) per euro 80.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 03 «Interventi per gli anziani», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021;

b) per euro 120.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 03 «Interventi per gli anziani», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.

## Art. 35.

*Spese per il personale.**Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 83/2012*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della legge regionale n. 60/2000 e della legge regionale n. 45/2005. Modifiche alla legge regionale n. 61/2012), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il parametro di cui al primo periodo del comma 1 può essere aggiornato, anche nel corso della legislatura, esclusivamente al fine di adeguarlo agli intervenuti rinnovi e modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale.»

## Art. 36.

*Spese per il personale. Norma finanziaria. Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 83/2012*

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 83/2012 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Spese per il personale. Norma finanziaria.). — 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 1-bis, fino ad un importo massimo pari a complessivi euro 13.721,25 per l'anno 2021,

complessivi euro 109.458,92 per il 2022 e complessivi euro 136.590,32 per il 2023, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente del bilancio di previsione 2021 - 2023, secondo l'articolazione seguente:

## Anno 2021

Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 2.877,57;

Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 10.843,68;

## Anno 2022

Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 44.396,84;

Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 65.062,08;

## Anno 2023

Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 71.528,24;

Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 65.062,08.

2. Agli oneri previsti per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.»

## Art. 37.

*Modifiche al preambolo della legge regionale n. 83/2012*

1. Dopo il punto 6 del preambolo della legge regionale n. 83/2012 è inserito il seguente:

«6-bis. Si ritiene necessario specificare che la spesa per il personale dei gruppi consiliari, determinata attraverso l'applicazione del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 12 dicembre 2012, repertorio atti n. 235/CSR, quantificato dalla Regione, in coerenza con l'individuazione effettuata dall'assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 settembre 2014, in euro 58.571,44, può essere aggiornata, anche nel corso della legislatura, solo nel caso siano intervenuti rinnovi e modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale.»

## Capo II

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 38.

*Copertura finanziaria*

1. Dall'attuazione degli articoli 18, 27 e 32 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.





2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni si fa fronte mediante le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2021 - 2023 con la legge regionale 29 novembre, n. 45 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023. Seconda variazione).

Art. 39.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 novembre 2021

GIANI

*(Omissis).*

**22R00165**

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2021, n. 45.

**Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Seconda variazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 101 del 1° dicembre 2021).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023);

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Prima variazione);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso in data 5 novembre 2021, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento di attività finanziaria e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso (legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99), da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di nuove entrate, attraverso il ricorso al credito e tramite l'utilizzo di risorse finanziarie e già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione degli accantonamenti di bilancio);

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

*Capo I*

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

*Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023*

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2021	Pluriennale 2022	Pluriennale 2023
Entrata	0,00	-76.487.816,37	-76.487.816,37	118.129.511,59	14.167.896,30
Spesa	0,00	-76.487.816,37	-76.487.816,37	118.129.511,59	14.167.896,30



convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.

*Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021-2023*

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Spesa».

*Capo II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 99 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023)

Art. 3.

*Finanziamento investimenti mediante ricorso all'indebitamento Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 99/2020*

1. L'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023), è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Finanziamento investimenti mediante ricorso all'indebitamento). — 1. Nel triennio 2021-2023 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 598.739.754,63 di cui euro 176.443.355,28 nel 2021, euro 289.352.500,69 nel 2022 ed euro 132.943.898,66 nel 2023 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Nell'ambito dell'indebitamento complessivamente autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti del solo esercizio 2021, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far-fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dal l'art. 10, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, per euro 18.021.444,91, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto del l'art. 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003, come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dal la legge 30 luglio 2004, n. 191.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2022 e 2023, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 «Debito pubblico».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2023, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».

Art. 4.

*Sostituzione dell'allegato d) della legge regionale n. 99/2020*

1. L'allegato d) della legge regionale n. 99/2020, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall'allegato F «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento».

Art. 5.

*Sostituzione dell'allegato 3 della legge regionale n. 99/2020*

1. L'allegato 3 della legge regionale n. 99/2020, recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato G «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili».

Art. 6.

*Sostituzione dell'allegato f) della legge regionale n. 99/2020*

1. L'allegato f) della legge regionale n. 99/2020, recante l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è sostituito dall'allegato I «Elenco del le spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste».

*Capo III*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2021, N. 32 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023.

PRIMA VARIAZIONE)

Art. 7.

*Sostituzione dell'allegato H) della legge regionale n. 32/2021*

1. L'allegato H) della legge regionale n. 32/2021, recante l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali, è sostituito dall'allegato H «Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali».



*Capo IV*  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 novembre 2021

GIANI

(*Omissis*).

22R00166

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2021, n. 47.

**Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 102 del 3 dicembre 2021*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'art. 69 dello statuto;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista la legge regionale 22 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni». Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014, alla legge regionale n. 64/2009, alla legge regionale n. 5/2010 e alla legge regionale n. 35/2015);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n. 80 (Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla legge regionale n. 30/2003);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 13 gennaio 2021, n. 2;

Considerato quanto segue:

1. È necessario inserire nella legge regionale n. 65/2014 uno specifico rinvio alla legge regionale n. 30/2003 che disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti da parte degli imprenditori agricoli;

2. È necessario inserire correttivi alle disposizioni della legge regionale n. 65/2014 per favorire gli interventi di rigenerazione urbana;


3. A seguito delle modifiche introdotte all'art. 5, comma 5, della legge n. 84/1994, dall'art. 48 del decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020, è necessario modificare l'art. 44-ter della legge regionale n. 65/2014, relativo agli adeguamenti tecnico funzionali dei porti di interesse statale;

4. L'art. 10 del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, ha inserito importanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, oggetto anche di chiarimenti interpretativi con la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti insieme al Ministero per la pubblica amministrazione;

5. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 costituiscono principi nella materia edilizia a cui il legislatore regionale è tenuto ad adeguarsi;

6. La legge regionale n. 65/2014 contiene disposizioni in materia edilizia che è necessario adeguare alle disposizioni di principio inserite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 dal decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020. Conseguentemente si procede a:

a) recepire, in relazione ai poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo, quanto previsto all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 come innovato dal decreto-legge n. 76/2020, ferma re-





stando l'attuale impostazione dell'art. 97 della legge regionale n. 65/2014 che distingue tra deroghe al piano strutturale e deroghe al piano operativo;

b) intervenire sulle categorie funzionali e sui mutamenti delle destinazioni d'uso in adeguamento all'art. 23-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

c) adeguare alla nuova riscrittura della lettera e.5) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la definizione degli interventi di nuova costruzione, escludendo da tale nozione alcune tipologie;

d) ampliare la definizione di ristrutturazione edilizia in recepimento delle novità introdotte dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 come modificato dal decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020, nonché ridefinire la nozione della sostituzione edilizia che si delinea come categoria di intervento residuale in cui confluiscono tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella ristrutturazione edilizia;

e) ampliare il concetto di «tolleranza costruttiva» ai sensi dell'art. 34-bis inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 dal decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020, disciplinando le modalità procedurali di riconoscimento e segnalazione di tali tolleranze da parte del tecnico abilitato e chiarire il campo di applicazione di tale concetto.

7. È opportuno intervenire anche nell'ambito della verifica di legittimità dello stato di fatto degli immobili soggetti a demolizione e ricostruzione, prevedendo che questa sia effettuata in riferimento al volume totale o alla superficie totale ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile, escludendo tale disposizione per gli immobili soggetti ai vincoli previsti dal codice e qualora l'edificio sia interessato da interventi realizzati in assenza del legittimo titolo abilitativo, in totale difformità dello stesso ovvero con variazioni essenziali;

8. In considerazione delle diverse discipline regionali oggi vigenti, con riferimento alla determinazione di quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, appare ragionevole innalzare alcuni dei parametri previsti all'art. 197 della legge regionale n. 65/2014;

9. La sentenza della Corte costituzionale 13 gennaio 2021, n. 2 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale n. 65/2014, inserite dalla legge regionale n. 69/2019;

10. Risulta, pertanto, necessario adeguare alcune disposizioni della legge regionale n. 65/2014 alla pronuncia della Corte costituzionale 2/2021; in particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 si stabilisce che, nel caso di interventi assoggettati a permesso di costruire per i quali la legislazione vigente consente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa, il termine per la presentazione della segnalazione sia antecedente di almeno trenta giorni dall'effettivo inizio dei lavori;

11. Risulta opportuno modificare gli articoli 142 e 168 della legge regionale n. 65/2014 in adeguamento alle modifiche relative alla disciplina del silenzio assenso introdotte con decreto-legge n. 77/2021 convertito dalla legge n. 108/2021;

12. È necessario prevedere una norma transitoria che chiarisca che le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie e tipologie di intervento edilizio previste dagli articoli 134, 135 e 136 della legge regionale n. 65/2014 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo ai fini dell'individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi e dei provvedimenti sanzionatori;

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Modifiche all'art. 44-ter della legge regionale n. 65/2014*

1. Il comma 1 dell'art. 44-ter della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità di sistema portuale competente, in esito al procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), trasmette alla Regione la documentazione concernente gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali (PRP).».

2. Il comma 2 dell'art. 44-ter della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

Art. 2.

*Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 65/2014*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 70 della legge regionale n. 65/2014, è aggiunto il seguente:

«6 bis. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo VI, l'installazione da parte dell'imprenditore agricolo dei manufatti necessari allo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti è disciplinata dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione.».

Art. 3.

*Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'art. 78 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 78 della legge regionale n. 65/2014, il periodo: «La loro realizzazione è soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 135, oppure a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 84.» è sostituito



dal seguente: «La loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, realizzabile mediante SCIA ai sensi dell'art. 134, comma 2-ter, nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 84.».

#### Art. 4.

*Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale. Modifiche all'art. 93 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 2 dell'art. 93 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».

#### Art. 5.

*Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale. Modifiche all'art. 94 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 2-ter dell'art. 94 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».

#### Art. 6.

*Piano operativo. Modifiche all'art. 95 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 12 dell'art. 95 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

#### Art. 7.

*Termini del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti. Modifiche all'art. 96 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 2 dell'art. 96 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».

#### Art. 8.

*Poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche all'art. 97 della legge regionale n. 65/2014*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 97 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «purché previsti in aree già destinate a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese le fattispecie espressamente disciplinate dall'art. 14, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001».

2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 97 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «distanze» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle destinazioni d'uso ammissibili».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 97 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree, o parti di essi, in deroga alle destinazioni d'uso ammesse dal piano operativo nel rispetto delle finalità e delle condizioni previste dall'art. 23-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, purché tale utilizzazione non risulti in contrasto con il piano strutturale.».

#### Art. 9.

*Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'art. 99 della legge regionale n. 65/2014*

1. Il comma 4 dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«4. La destinazione d'uso legittima dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella risultante dalla documentazione di cui all'art. 133, comma 7-bis, fermo restando quanto previsto dall'art. 83 per gli edifici situati nel territorio rurale.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«4 bis. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 50 per cento della superficie utile dell'unità stessa oppure, comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita per esercizi di vicinato di cui all'art. 13 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio). Resta fermo che le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono essere consentite dagli strumenti urbanistici comunali.».

3. Il comma 6 dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

#### Art. 10.

*Finalità e ambito di applicazione delle disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate. Modifiche all'art. 122 della legge regionale n. 65/2014*

1. La lettera d) del comma 3 dell'art. 122 della legge regionale n. 65/2014 è abrogata.

#### Art. 11.


*Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale. Modifiche all'art. 124 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 124 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «volumetrica» sono inserite le seguenti: «, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva».

#### Art. 12.

*Tipologia degli atti. Modifiche all'art. 133 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis e 2 ter».



2. Al comma 7 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis e 2 ter».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«7 bis. La verifica della legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata sulla base della documentazione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorché in assenza della comunicazione eventualmente prescritta dalle norme all'epoca vigenti.»

4. Dopo il comma 7-bis dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«7 ter. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti la verifica della legittimità dello stato di fatto dell'immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata unicamente in relazione alla volumetria complessiva o alla superficie totale dello stesso ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso di immobili soggetti ai vincoli previsti dal codice e, in ogni caso, qualora l'edificio sia interessato da interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dallo stesso ovvero con variazioni essenziali di cui all'art. 197.»

#### Art. 13.

*Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'art. 134 della legge regionale n. 65/2014*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «e salvo che siano installati, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ed in conformità alle normative regionali di settore» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettera e bis)».

2. La lettera h) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:

1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni eseguite su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;

2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno

delle zone omogenee «A» di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'art. 123;

3) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee «A» di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva;

4) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva;».

3. La lettera i) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«i) gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, diversi da quelli di cui alla lettera h), numero 4;».

4. La lettera l) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi da quelli di cui alla lettera h). Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi, se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.

5. Il comma 2-ter dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2 ter. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA i manufatti di cui all'art. 78, nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 84.».





6. Dopo il comma 2-ter dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«2 quater. Nei casi di cui ai commi 2, 2-bis e 2 ter, il procedimento si svolge secondo quanto disposto dall'art. 145, ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».

#### Art. 14.

##### *Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'art. 135 della legge regionale n. 65/2014*

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«b) fermo restando quanto previsto dall'art. 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli stessi. Fermo restando quanto previsto dall'art. 134, comma 1, lettera e bis), detti interventi possono comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, purché non implicanti incremento del carico urbanistico. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire i requisiti per l'agibilità dell'unità immobiliare, oppure per l'accesso alla stessa, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice;».

2. La lettera g) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 è abrogata.

#### Art. 15.

##### *Attività edilizia libera. Modifiche all'art. 136 della legge regionale n. 65/2014*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014, è inserita la seguente:

«e bis) l'installazione, anche in via continuativa, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, di tende e di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti, e loro pertinenze e accessori, purché si tratti di manufatti che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalla normativa regionale di settore;».

2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «e non comportino modifiche ai prospetti».

3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti;».

4. Alla lettera c bis) del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 dopo le parole: «centottanta giorni» sono inserite le seguenti: «comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«4 bis. Nel caso in cui in corso d'opera siano apportate modifiche al progetto allegato alla comunicazione di inizio lavori asseverata, è facoltà dell'interessato depositare allo sportello unico, ad ultimazione dei lavori, l'elaborato tecnico aggiornato relativo allo stato finale dell'opera come effettivamente realizzata, unitamente alla asseverazione di un tecnico abilitato con i contenuti di cui al comma 4.».

#### Art. 16.

##### *Deroghe al decreto ministeriale n. 1444/1968. Modifiche all'art. 140 della legge regionale n. 65/2014*

1. Il comma 1 dell'art. 140 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all'art. 134, comma 1, lettere h) ed l), relativi ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a 10 metri, purché non inferiore a quella preesistente. Alle medesime condizioni, eventuali incentivi volumetrici previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica aventi espressamente natura premiale per interventi di riqualificazione possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 140 della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«1 bis. Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia eseguiti in deroga ai limiti di distanza, di cui al comma 1, sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani di recupero del patrimonio edilizio, di programmi complessi di riqualificazione insediativa o di altri piani attuativi comunque denominati, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.».



## Art. 17.

*Procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Modifiche all'art. 142 della legge regionale n. 65/2014*

1. Alla fine del comma 13 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunti i seguenti periodi: «Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste ineccezionali di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

## Art. 18.

*Disciplina della SCIA. Modifiche all'art. 145 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 5 dell'art. 145 della legge regionale n. 65/2014 dopo le parole: «presentazione della SCIA» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei casi di cui all'art. 134, commi 2, 2-bis e 2-ter, nei quali la segnalazione è presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori».

2. Alla fine del comma 6 dell'art. 145 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «ripristino delle parti poste in essere», sono aggiunte le seguenti: «o, nei casi di cui all'art. 134, commi 2, 2-bis e 2-ter, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento».

## Art. 19.

*Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell'inizio lavori nella SCIA e nella CILA. Modifiche all'art. 147 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis e 2-ter».

2. Al comma 2 dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «conferenza di servizi di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'art. 134, commi 2, 2-bis e 2-ter, decorsi trenta giorni dall'esito della conferenza».

## Art. 20.

*Commissione per il paesaggio. Modifiche all'art. 153 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 8 dell'art. 153 della legge regionale n. 65/2014 l'ultimo periodo recante: «La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.» è soppresso.

## Art. 21.

*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all'art. 168 della legge regionale n. 65/2014*

1. Il comma 3 dell'art. 168 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta ed è trasmessa per via telematica al comune e al richiedente.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 168 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«3 bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 3, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste ineccezionali di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.».

## Art. 22.

*Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'art. 183 della legge regionale n. 65/2014*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 183 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-ter».

## Art. 23.

*Determinazione del costo di costruzione. Modifiche all'art. 185 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 4 dell'art. 185 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-ter».


## Art. 24.

*Riduzione o esonero dal contributo di costruzione. Modifiche all'art. 188 della legge regionale n. 65/2014*

1. La rubrica dell'art. 188 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente: «Riduzione o esonero dal contributo di costruzione».

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 188 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunta la seguente:

«d bis) per gli interventi comunque denominati finalizzati all'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio.».



3. Dopo il comma 3 dell'art. 188 della legge regionale n. 65/2014, è aggiunto il seguente:

«3 bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, di efficientamento energetico, di messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di cui all'art. 183 è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.»

Art. 25.

*Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Modifiche all'art. 191 della legge regionale n. 65/2014*

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014 sono inserite le seguenti parole: «, fermo restando quanto stabilito all'art. 188, comma 3 bis».

Art. 26.

*Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all'art. 196 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 9-bis dell'art. 196 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «2 e 2 bis», sono sostituite dalle seguenti: «2, 2-bis e 2 ter».

Art. 27.

*Determinazione delle variazioni essenziali. Modifiche all'art. 197 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».

2. Al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

3. Al numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».

4. Al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

Art. 28.

*Tolleranze di costruzione. Sostituzione dell'art. 198 della legge regionale n. 65/2014*

1. L'art. 198 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 198 (Tolleranze di costruzione). — 1. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente capo, non costituiscono violazione edilizia le variazioni di altezza, di distacchi, di volumetria complessiva, di superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari eseguite in corso d'opera, che non eccedano

il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, anche nel caso in cui tali misure coincidano con quelle minime previste da disposizioni in materia di distanze o di requisiti igienicosanitari.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, non sono da considerarsi violazioni edilizie rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo gli errori materiali di rappresentazione contenuti nel progetto edilizio e gli errori materiali di progetto eventualmente corretti in cantiere.

3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice, costituiscono tolleranze di costruzione le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite nel corso dei lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

4. Le tolleranze di costruzione realizzate nel corso dei lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi precedentemente rilasciati oppure presentati, non costituendo violazioni edilizie passibili di sanzionamento, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, oppure con dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, oppure scioglimento della comunione o di diritti reali. In caso di interventi comunque denominati comportanti demolizione e ricostruzione di interi edifici o di parti di essi, i quantitativi ricostruibili sono calcolati con esclusivo riferimento a volumi e superfici legittimati da titoli abilitativi.»

Art. 29.

*Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all'art. 200 della legge regionale n. 65/2014*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014, la parola: «g») è soppressa.

2. Il comma 7-bis dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

Art. 30.

*Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali. Disciplina delle sanzioni. Modifiche all'art. 203 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 203 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis e 2 ter».

Art. 31.

*Annullamento del permesso di costruire. Modifiche all'art. 204 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 4-bis dell'art. 204 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis e 2 ter».





## Art. 32.

*Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Modifiche all'art. 206 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 3 dell'art. 206 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «articolo 134,» le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2 ter».

2. Il comma 4 dell'art. 206 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

## Art. 33.

*Demolizione di opere abusive. Sostituzione dell'art. 212 della legge regionale n. 65/2014*

1. L'art. 212 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 212 (Demolizione di opere abusive). - 1. Accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per dar corso alle operazioni di demolizione, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la demolizione delle opere abusive, previa valutazione tecnico economica effettuata dall'ufficio comunale competente.

2. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori di demolizione o di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento di cui al comma 1, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi, per ogni esigenza tecnico-progettuale, degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire. Per la materiale esecuzione dell'intervento il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

3. Nei casi di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede a trasferire all'ufficio del prefetto, entro il termine ivi indicato, tutte le informazioni relative agli abusi edilizi di cui al comma 1 per provvedere alla loro demolizione.»

## Art. 34.

*Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione. Modifiche all'art. 213 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 5 dell'art. 213 della legge regionale n. 65/2014 dopo le parole: «articolo 134,» le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2 ter».

## Art. 35.

*Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014. Modifiche all'art. 222 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 2-ter dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti:

«e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».

## Art. 36.

*Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 2014. Modifiche all'art. 228 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 3 dell'art. 228 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».

## Art. 37.

*Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato. Modifiche all'art. 229 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 3 dell'art. 229 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».

## Art. 38.

*Disposizioni transitorie per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico. Modifiche all'art. 230 della legge regionale n. 65/2014*


1. Al comma 1-bis dell'art. 230 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti:

«e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».

2. Al comma 1-ter dell'art. 230 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti:

«e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».

3. Al comma 3 dell'art. 230 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».



## Art. 39.

*Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico adottato. Modifiche all'art. 231 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 3 dell'art. 231 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».

## Art. 40.

*Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato. Modifiche all'art. 232 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 3 dell'art. 232 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».

## Art. 41.

*Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale adottato. Modifiche all'art. 233 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 4 dell'art. 233 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».

## Art. 42.

*Disposizioni transitorie per i comuni privi di piano strutturale. Modifiche all'art. 234 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 4 dell'art. 234 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».

## Art. 43.

*Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 31/2020*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 31/2020 le parole: «30 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 31/2020 le parole: «30 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

## Art. 44.

*Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all'art. 1-bis della legge regionale n. 31/2020*

1. Al comma 1 dell'art. 1-bis della legge regionale n. 31/2020, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022» e le parole: «, f), ed l) della legge regionale n. 65/2014» sono sostituite dalle seguenti: «ed f) della medesima legge regionale e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».

2. Al comma 2 dell'art. 1-bis della legge regionale n. 31/2020 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».

## Art. 45.

*Disposizioni transitorie*

1. Le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie e tipologie di intervento edilizio previste dagli articoli 134, 135 e 136 della legge regionale n. 65/2014 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo, nel rispetto della normativa statale di riferimento, ai fini dell'individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi, e dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo VII, capo II della legge regionale n. 65/2014, in caso di violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° dicembre 2021

GIANI

(Omissis).

22R00167

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-024) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 6 1 8 \*

€ 4,00

